

Nota integrativa al Bilancio di previsione 2023 – 2025

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D.lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazioni interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico/patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione presenta un contenuto minimo costituito da:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Criteria di valutazione

Il bilancio s'inserisce in un quadro normativo che trae origine dalla legislazione statale, e si deve calare nella realtà sociale ed economica del nostro comune; il punto di partenza, comunque, è rappresentato dalla **Legge di Bilancio per il 2023**.

La scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 (art. 151, D.lgs. n. 267/2000; All. 4/1 al D.lgs. n. 118/2011) e delle relative delibere collegate, nonché delle delibere tariffarie (art. 1, comma 169, legge n. 296/2006) e dei nuovi regolamenti o delle modifiche regolamentari per i tributi locali con efficacia dal 1° gennaio 2023 (art. 52, D.lgs. n. 446/1997), è stata:

- i. prorogata al 31 marzo 2023 con D.M. Interno 13 dicembre 2022 (in G.U. n. 295 del 19/12/2022); il differimento è stato concesso a seguito della richiesta dell'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) e dell'Unione province d'Italia (U.P.I.) in considerazione della grande indeterminatezza sul versante delle entrate e i riflessi, ancora incerti, di molte previsioni di carattere fiscale e contabile;
- ii. ulteriormente differita al 30 aprile 2023 con la legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 775), per il protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina.

Il bilancio s'inserisce in un quadro normativo che trae origine dalla legislazione statale, e si deve calare nella realtà sociale ed economica del nostro comune.

Scongiorando l'esercizio provvisorio, è approvata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29/12/2022 la Legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 29/12/2022), in vigore dal 1° gennaio 2023. Vediamone brevemente le principali novità in materia contabile per gli enti locali:

- Rifinanziamento del fondo per il caro-bollette con una dotazione di 400 milioni di euro, di cui 350 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province (art. 1, comma 24).
- Stabilizzazione a decorrere dal 2023 del contributo di 110 milioni di euro a favore dei comuni interessati per il ristoro del gettito tributario non più acquisibile a seguito dell'introduzione della TASI (art. 1, comma 473).
- Possibilità anche per il 2023, di approvare il bilancio di previsione 2023-2025 con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. Il termine per l'approvazione del bilancio preventivo degli enti locali viene contestualmente differito al 30 aprile 2023. Viene così prolungato di un mese il termine del 31 marzo già previsto con decreto ministeriale del 13/12/2022 (art.1, comma 469-bis).
- Risorse per progettazione e assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni (art. 1, commi 470 e 471): le risorse assegnate agli enti locali per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade vengono incrementate di 50

milioni di euro per il 2023 e di 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. E' inoltre previsto un fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni (con popolazione inferiore a 10.000 abitanti) per l'espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR.

- Conferma del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria da parte degli enti locali di cui all'art. 222 del Tuel a cinque dodicesimi delle entrate correnti per il triennio 2023-2025 al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 1, commi 471-bis, 471-ter, 471-quater).
- Svincolo di risorse in sede di rendiconto (art.1, commi 487-quinquies, 487-sexies): anche nel 2023 le regioni, gli enti locali e i loro enti strumentali possono utilizzare le quote di avanzo vincolato di amministrazione, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, per la copertura dei maggiori costi energetici, previa comunicazione all'amministrazione erogante e alla RGS.
- Esenzione IMU su immobili occupati (Art. 1, commi 61-62) Viene introdotta nel nostro ordinamento una disposizione volta a stabilire che nessun tributo è dovuto in caso di inutilizzabilità e indisponibilità dell'immobile, per il quale sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio (Art. 614, comma 2, c.p.) e invasione di terreni e edifici (Art. 633 c.p.), ovvero per i casi in cui l'immobile sia occupato abusivamente, qualora sia stata presentata denuncia o iniziata azione in sede giurisdizionale penale. In particolare, si prevede che per fruire del beneficio il soggetto passivo sia tenuto a comunicare il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione al comune interessato, secondo modalità telematiche da stabilire con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali; analoga comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all'esenzione. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla norma viene istituito un fondo presso il Ministero dell'Interno, con una dotazione di 62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
- Cancellazione crediti iscritti a ruolo degli enti locali (Art. 1, commi 189- 189 quater) La cancellazione dei crediti esattoriali fino a mille euro si applica con riferimento ai crediti iscritti a ruolo dal 2000 al 2015 da parte degli enti locali limitatamente alle quote accessorie (sanzioni e interessi). Con riferimento alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni al codice della strada, l'abbattimento riguarda gli interessi e le maggiorazioni semestrali di cui all'art. 27, comma 6, legge n. 689/1981. Restano inoltre dovute le somme relative a rimborsi di notifica e procedure esecutive. Il comma 189-ter dà facoltà agli enti locali di disporre la non applicazione delle disposizioni in esame sui carichi iscritti a ruolo di propria competenza, attraverso l'adozione di un provvedimento entro il 31 gennaio 2023, da comunicarsi entro la stessa data all'Agenzia delle Entrate-Riscossione nelle forme che la stessa Agenzia indicherà entro il 10 gennaio 2023. Va ricordato che con un precedente provvedimento legislativo, le iscrizioni a ruolo di valore inferiore ai 1.000 euro avvenute tra il 2000 e il 2010 erano già state cancellate d'ufficio e pertanto le quote potenzialmente oggetto di questo nuovo stralcio riguardano pressoché esclusivamente il periodo di iscrizione a ruolo compreso tra il 2011 e il 2015. In base al comma 211, l'eventuale maggior disavanzo determinato per gli enti locali a seguito dell'applicazione delle norme in esame è ripianabile in un massimo di 5 annualità secondo le modalità di cui al DM Mef 14 luglio 2021 (GU n. 183 del 2 agosto 2021).
- Definizione agevolata carichi iscritti a ruolo (Art. 1, commi 190-211) Tutti i carichi iscritti a ruolo dal 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti in modo agevolato con abbattimento delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi e pagamento entro il 31 luglio 2023 o in base a un piano di rateazione, a seguito di richiesta del debitore da presentarsi entro il 30 aprile 2023. Nel caso di sanzioni amministrative (c. 206), comprese quelle per violazioni al codice della strada, l'abbattimento per definizione agevolata riguarda gli interessi comunque denominati, comprese le

maggiorazioni semestrali di cui all'art. 27, c. 6, legge n. 689/1981. Anche in questo caso, gli eventuali disavanzi determinati dall'applicazione della norma possono essere ripianati dagli enti locali in un massimo di 5 anni.

- Comunicazioni di inesigibilità (Art. 1, commi 212-213) La norma rivede i tempi e le casistiche di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte dell'agente della riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione), stabilendo i seguenti termini: - entro il 31 dicembre 2028, per i ruoli consegnati dal 2000 al 2005; - entro il 31 dicembre 2029 per i ruoli consegnati dal 2006 al 2010; - entro il 31 dicembre 2030 per i ruoli consegnati dal 2011 al 2015; - entro il 31 dicembre 2031 per i ruoli consegnati dal 2016 al 2020; - entro il 31 dicembre 2032 per i ruoli consegnati nel biennio 2021-22. 3 Si prevede inoltre che le comunicazioni di inesigibilità possono essere presentate in qualsiasi momento al ricorrere di determinate situazioni (chiusura fallimento, assenza o esiguità dei beni del debitore, prescrizione del credito, esaurimento delle procedure di recupero).
- Emolumento accessorio una tantum (Art. 1, commi 252-255) E' previsto, per il solo anno 2023, un incremento per la contrattazione collettiva nazionale (in applicazione dell'art. 48, c. 1, D.lgs. n. 165/2001), e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico (di cui all'art. 1, c. 609, legge n. 234/2021) di 1 miliardo di euro destinato all'erogazione di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell'1,5% dello stipendio, con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza. La norma stabilisce che per il personale dipendente dei Comuni, gli oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'art. 48, c. 2, D.lgs. n. 165/2001. Tali aumenti sono ripartiti con uno o più decreti del MEF sulla base del personale in servizio al 1° gennaio 2023.
- Fondo per le periferie inclusive (Art.1, commi 262-264) Per favorire e promuovere l'inclusione sociale delle persone con disabilità e contrastare i fenomeni di marginalizzazione nelle aree periferiche urbane delle grandi città, è istituito, nello stato di previsione del MEF, il «Fondo per le periferie inclusive», con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023. Tale Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità nelle periferie e il miglioramento del livello di autonomia possibile. Con DPCM, previa intesa in sede di Conferenza unificata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sono definiti: tempi e le modalità di presentazione della domanda, i requisiti di ammissibilità e le relative modalità di erogazione del finanziamento o forme di co-finanziamento; criteri per la valutazione delle proposte; modalità di monitoraggio del programma e le ipotesi di revoca del finanziamento. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituito un Comitato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per la valutazione delle proposte progettuali che è composto da due rappresentanti della PCM, un rappresentante del MIT, del MEF e del Ministero del lavoro, nonché da un rappresentante dell'ANCI.
- Misure per fronteggiare l'aumento del costo dei materiali per le opere pubbliche (Art. 1, commi 265-275) Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno 2023, dei prezzari regionali (ai sensi dell'art. 23, c. 16, terzo periodo, D.lgs. 50/2016) e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale, la dotazione del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'art. 26, c. 7, D.L. 50/2022, è incrementata di 500 milioni di euro per il 2023, di 1 miliardo di euro per il 2024, 2 miliardi di euro per l'anno 2025, 3 miliardi di euro per l'anno 2026 e 3,5 miliardi per l'anno 2027. Per le stesse finalità e a valere sulle risorse del suddetto Fondo, agli interventi degli enti locali, finanziati con risorse previste dal PNRR, nonché dal PNC, è preassegnato, un contributo aggiuntivo pari al 10% dell'importo stabilito nel decreto di assegnazione, di cui al predetto decreto. A tale preassegnazione accedono, su base semestrale, gli

enti locali attuatori, di cui all'art. 2, c. 1, D.lgs. n. 267/2000, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Le amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento provvedono, entro e non oltre il 5 gennaio 2023, ad aggiornare i sistemi di monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato completando l'inizializzazione dei progetti oggetto di finanziamento e le attività di profilazione degli utenti. Entro il 10 gennaio 2023 ed il 10 giugno 2023 le amministrazioni statali finanziatrici individuano, sulla base dei dati presenti sui predetti sistemi informativi, l'elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione, completo dei CUP. Tale elenco viene pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione statale finanziatrice entro il medesimo termine. Entro i successivi 20 giorni gli enti locali accedono all'apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della RGS al fine di confermare la preassegnazione. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare rispettivamente entro il 15 febbraio 2023 e il 15 luglio 2023, è approvato l'elenco degli interventi per i quali sia stata riscontrata la conferma di accettazione della preassegnazione. Durante l'esame in commissione è stato approvato un emendamento, il quale prevede al comma 267 che i prezzi regionali adeguati con l'aggiornamento infrannuale già previsto dall'art. 26, c. 2, D.L. 50/2022 per l'anno 2022, possono essere utilizzati fino al 31 marzo 2023. Le regioni devono quindi procedere, entro il 31 marzo 2023, all'aggiornamento dei prezzi regionali. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate. Inoltre, viene chiarito al comma 275 che, tra i soggetti cui si applicano le disposizioni del presente articolo rientrano anche le società del gruppo Ferrovie dello Stato, l'ANAS S.p.a. e gli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del D.lgs. 50/2016 - limitatamente alle attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzi regionali - con riguardo ai prezzi dagli stessi utilizzati e aggiornati entro i termini su indicati (1° gennaio 2023 e 30 giugno 2023).

- Agevolazioni per l'acquisto di alimentari di prima necessità (Art. 1, commi 293-294) Viene istituito nello stato di previsione del MEF un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Mef sono stabiliti: criteri e modalità di individuazione dei titolari del beneficio; l'ammontare del beneficio unitario; le modalità e i limiti di utilizzo del Fondo e di fruizione del beneficio, da erogare sulla base di procedure di competenza dei Comuni di residenza; le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali che aderiscono a Piani di contenimento dei costi dei generi alimentari di prima necessità.
- Disposizioni in materia di revisione dei prezzi (Art. 1, comma 295) La norma modifica l'art. 26, D.L. 50/2022, introducendo i nuovi commi 5-ter, 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinquies, 6-sexies che recano disposizioni in materia di revisione prezzi dei materiali da costruzione:
 - Il comma 5-ter prevede che, in relazione agli interventi diversi da quelli finanziati con risorse PNRR o con le risorse del fondo complementare, per l'accesso alle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, limitatamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti trasmettano entro il 31 gennaio 2023, in luogo della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento;
 - Il comma 6-bis prevede che per i contratti aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, i

SAL afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 sono adottati applicando i prezzi regionali, aggiornati annualmente. La commissione ha inoltre integrato la norma stabilendo che tale adozione avvenga non solo in deroga alle specifiche clausole contrattuali ma anche in deroga al disposto dell'art. 216, comma 27-ter, del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016) relativamente ai contratti di lavoro; • Il comma 6-ter prevede l'applicazione della disciplina del succitato comma 6-bis anche agli appalti pubblici, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso fra il 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e che non abbiano accesso al «Fondo per l'avvio di opere indifferibili», relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. La commissione ha integrato la norma stabilendo che l'applicazione in questione avviene in deroga all'art. 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, D.lgs. 50/2016; • Il comma 6-quater prevede che siano utilizzate, anche in termini di residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche che è ulteriormente incrementato con una dotazione di: 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni per l'anno 2024. Le richieste di accesso al Fondo sono valutate e le risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico delle richieste presentate, fino a concorrenza del limite di spesa; • Il comma 6-quinquies stabilisce, infine, che nelle more dell'aggiornamento dei prezzi, le stazioni appaltanti utilizzino l'ultimo prezzo adottato, fermo restando il successivo conguaglio, in aumento o in diminuzione, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzo aggiornato. Infine, si modifica ulteriormente l'art. 26, D.L. 50/2022; in particolare: • Viene modificato il comma 8, stabilendo che gli accordi quadro ivi indicato sono quelli con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021 (in luogo del precedente riferimento all'efficacia o aggiudicazione alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2022, ossia 18 maggio 2022). • Viene modificato il comma 13, che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, per ciascun anno del triennio 2022-2024, le occorrenti variazioni di bilancio, al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dalle revisioni dei prezzi disciplinate dall'art. 26 del D.L. 50/2022.

- Fondo ciclovie urbane intermodali (Art.1, commi 309 bis-309 quinquies) La norma istituisce un fondo per lo sviluppo delle ciclovie urbane intermodali con una dotazione di 2 milioni per il 2023 e 4 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Fondo finanzia interventi per la realizzazione nel territorio urbano di nuove ciclovie e di infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario, effettuati da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle unioni di comuni. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del Fondo ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni. I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso di tale Fondo devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.
- Disposizioni in materia di edilizia scolastica (Art.1, comma 353 ter) La norma stanziava 1 milione di euro, per il 2023, per avviare attività di ricognizione e valutazione di strutture scolastiche in dismissione, dotate di apposito certificato di agibilità, da destinare allo svolgimento delle attività scolastiche per l'anno scolastico 2023-2024. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle relative risorse.

- Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica (Art. 1, commi 375-377) Viene istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo, il Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica, con una dotazione di euro 10 milioni per il 2023 ed euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il fondo è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale. Le modalità di attuazione della norma sono definite entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge con decreto del Ministro del turismo di concerto con il MEF e previa intesa in sede di Conferenza unificata.
- Interventi per il potenziamento della sicurezza urbana (Art. 1, commi 407-408) Per potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa (di cui all'art. 5, c. 2-ter, D.L. n. 14/2017) è rifinanziata per un ammontare pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse.
- Sisma 2016 (Art. 1, commi 438-445) La norma prevede la proroga fino al 31 dicembre 2023 dello stato di emergenza per gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Viene differito il termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali dei territori colpiti dal sisma e trasferiti al MEF in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3, D.L. n. 269/2003, come convertito. Aggiunto il comma 445 bis, che proroga per il 2023 anche le esenzioni di carattere fiscale previste dall'art. 46, D.L. n. 50/2017 a favore delle imprese e dei professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca istituita dal medesimo decreto nei Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 e che hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 25% nel medesimo anno rispetto al 2015, nonché alle imprese e ai professionisti che hanno intrapreso nei medesimi territori una nuova iniziativa economica entro il 31 dicembre 2021. Il comma 446 autorizza il Commissario per la ricostruzione a concedere ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 una compensazione per la perdita di gettito TARI, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2023. Il comma 447 prevede la proroga in favore di persone fisiche e società, fino all'anno di imposta 2023, dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia. La norma prevede altresì la proroga al 2023 dell'esenzione IMU prevista per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016. Il comma è stato integrato con una disposizione che interviene sull'esenzione – concessa dall'art. 48, comma 7, primo periodo, D.L. 189/2016, alle persone fisiche residenti o domiciliate e alle persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei territori colpiti dagli eventi sismici in questione – dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2022, prorogando tale termine di un anno, vale a dire fino al 31 dicembre 2023. Infine, il comma 458, modificando l'art. 57, D.L. 104/2020, consente una riapertura dei termini per la stabilizzazione del personale dei Comuni impegnato nelle operazioni di ricostruzione del sisma 2016 che abbia maturato i requisiti necessari nei termini previsti dall'art. 20, D.lgs. 75/2017, utilizzando le economie disponibili del fondo di cui al comma 3-bis del medesimo art. 57, D.L. 104/2020.
- Incremento del fondo di solidarietà comunale (Art. 1, comma 469) Viene incrementata di 50 milioni di euro la quota del fondo di solidarietà comunale dedicata al progressivo ristoro del taglio a suo

tempo operato con il D.L. n. 66/2014, di cui al comma 449, lett. d-quater, dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016.

- Fondo per il potenziamento di sicurezza urbana da parte dei comuni (Art. 1, commi 469 ter- 469 quater, 469 quinquies) La norma istituisce, presso il Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 4 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, finalizzato al potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana da parte dei comuni, attraverso l'installazione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza convenzionati. Il comma 469 quater prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'economia e con il parere della Conferenza Stato-città, siano disciplinate le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni, nonché i criteri di riparto delle risorse, tenendo conto di alcuni indici di delittuosità dei territori e dell'incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa. Il comma 469 quinquies prevede che il 60% delle risorse del fondo sia assegnato ai comuni appartenenti alle regioni dell'Obiettivo convergenza Italia.
- Disapplicazione sanzioni Si esclude l'applicazione della sanzione prevista dal TUEL per gli enti locali in situazione di criticità finanziaria che, per l'anno 2022, non riescano a garantire la copertura minima del costo dei servizi a domanda individuale, consistente nella decurtazione dell'1% delle entrate correnti come risultanti dal rendiconto della gestione del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti.
- Ripiano disavanzi Si proroga dal 15 febbraio 2022 al 31 gennaio 2023 il termine ultimo per la sottoscrizione dell'accordo per il ripiano del disavanzo tra il Presidente del Consiglio dei ministri e i sindaci dei comuni capoluogo di città metropolitana che presentano un disavanzo pro-capite superiore a 700 euro (Napoli, Torino, Palermo e Reggio Calabria). All'accordo è subordinato l'erogazione del contributo previsto dalla legge di bilancio dello scorso anno (commi 567-577, della legge n. 234/2021). Allo stato attuale, non risulta ancora aver sottoscritto l'accordo il comune di Palermo. È altresì prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per la prima verifica dell'attuazione dell'accordo medesimo.
- Conguaglio finale a seguito di certificazione ristori Covid (Art. 1, comma 472) Con riferimento alle risorse del Fondo di cui all'art. 106, D.L. n. 34/2020 per individuare i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese correlate alla crisi pandemica, tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese correlate alla crisi pandemica la norma prevede l'emanazione di un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il MEF, da adottare entro il 31 ottobre 2023, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali. Il DM provvede, altresì, all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021. Infine, nel caso di risorse ricevute in eccesso da parte dei sopracitati comparti è previsto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
- Disposizioni in materia di TASI (Art. 1, comma 473) La norma stabilizza a regime il contributo riconosciuto ai Comuni per il ristoro del gettito tributario non più acquisibile a seguito dell'introduzione della Tariffa per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, comma 639, legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014), anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 220/2021. Il contributo si aggiunge a quello già previsto dalla legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 892-895), per 190 milioni di euro annui dal 2019 al 2033. Si ricorda che la Corte Costituzionale, infatti, ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sull'art. 1, comma 554, legge 27 dicembre 2019, n. 160, laddove prevede l'assegnazione complessiva di 110 milioni di euro da parte dello Stato a titolo di ristoro del gettito

non più acquisibile dalla TASI, in luogo dei 625 milioni di euro originariamente individuati dall'art.1, comma 731, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Pertanto, la presente norma ripristina stabilmente il contributo pari a 110 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 a favore dei comuni interessati, al fine di garantire le medesime risorse attribuite fino all'anno 2022.

- Disposizioni in materia di imposta di soggiorno (Art. 1, comma 473 bis) La norma modifica la disciplina dell'imposta di soggiorno consentendo ai comuni capoluogo di provincia aventi forte vocazione turistica (ossia che abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti) di applicare l'imposta di soggiorno fino all'importo di 10 euro per notte di soggiorno. Le modalità di attuazione sono definite con apposito decreto su proposta del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze.
- Attribuzione alla gestione ordinaria degli enti locali in dissesto della competenza a rimborsare le anticipazioni di liquidità (Art. 1, comma 475) La norma inserisce le anticipazioni di liquidità nell'elenco delle operazioni previste dall'art. 255, comma 10, TUEL, che la gestione ordinaria dell'ente locale in dissesto deve svolgere in deroga al criterio generale definito dall'art. 252, comma 4, in materia di riparto di competenza fra Organismo straordinario di liquidazione (OSL) e gestione ordinaria dell'ente locale in dissesto. La disposizione pertanto è finalizzata ad includere, analogamente a quanto previsto per le anticipazioni di tesoreria, le anticipazioni di liquidità tra le fattispecie che sono sottratte alla competenza dell'OSL, restituendo certezza al quadro normativo, attraverso, peraltro, l'inclusione, nell'ipotesi di bilancio riequilibrato e nei successivi, del debito derivante dalla restituzione delle quote capitale e dei ratei interessi delle anticipazioni di liquidità contratte dall'ente anche se provengono dalla gestione precedente al dissesto. La gestione ordinaria dell'ente dissestato dovrà altresì includere tra le quote del risultato di amministrazione anche l'apposito fondo creato per sterilizzare gli effetti espansivi delle anticipazioni di liquidità contratte per estinguere i debiti certi liquidi ed esigibili.
- Fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale (Art. 1, comma 475 bis) Introdotto il comma 475 bis che finanzia di 2 milioni di € per l'anno 2023 il Fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale, destinandoli a favore dei comuni fino a 35 mila abitanti che hanno il piano di riequilibrio finanziario approvato dalla Corte dei conti nell'anno 2014 e durata fino all'anno 2023. Tale Fondo è stato istituito dall'art. 53, comma 1, D.L. n. 104/2020 al fine di favorire il risanamento finanziario dei comuni che presentano un deficit strutturale, derivante non da "patologie organizzative", ma dalle caratteristiche socioeconomiche della collettività e del territorio.
- Commissione tecnica per i fabbisogni standard (Art.1, comma 484- octies) La norma modifica il numero e la composizione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Con una modifica all'art. 1, comma 29, legge n. 208/2015, che ha istituito la Commissione (CTFS), si prevede che essa è formata da 14 componenti (in luogo degli attuali 12). Inoltre, in luogo di un membro designato dalle regioni, si prevede che 3 componenti sono designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
- Proroga occupazione del suolo pubblico (dehors, tavolini, etc) nel settore della ristorazione (Art. 1, comma 484-duodevicies) La norma proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2023, la possibilità per gli esercizi pubblici, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, di disporre temporaneamente, senza necessità di autorizzazione paesaggistica o delle sovraintendenze, strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni su vie, piazze, strade e altri spazi aperti.
- Incremento Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori (Art. 1, comma 487 ter) La norma incrementa il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori (art. 1, comma 589, legge di bilancio 2022) di 1 milione di euro a decorrere dal 2023, al fine di consentire agli enti locali di incrementare le iniziative per la promozione della legalità nei loro territori, e di rafforzare le misure di ristoro del

patrimonio dell'ente e in favore degli amministratori locali che hanno subito atti intimidatori connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali.

- Svincolo risorse in sede di rendiconto (Art.1, comma 487-quinquies, 487 sexies) La norma autorizza le Regioni, gli enti locali e i loro enti strumentali ad utilizzare le quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, sono utilizzate da ciascun ente per: a) la copertura dei maggiori costi energetici sostenute dagli enti territoriali oltre che dalle aziende del servizio sanitario; b) la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia COVID-19 e alla crescita dei costi energetici; c) contributi per attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche. Le somme svincolate e utilizzate per le suddette finalità devono essere comunicate all'amministrazione, statale o regionale, che ha erogato le somme e alla Ragioneria generale dello Stato. Le modalità applicative della norma in esame sono demandate ad un decreto del MEF, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
- Segretari comunali (Art. 1, comma 488) La norma, al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 448 borsisti al corso/concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato sulla GU, quarta serie speciale, n. 89 del 9/11/2021, autorizza il Ministero dell'Interno ad iscrivere al predetto Albo anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione. Si prevede altresì che, per supportare i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del PNRR, fino al 31 dicembre 2026, le risorse previste dall'art. 31-bis, comma 5, D.L. 152/2021, ossia le risorse del fondo per le assunzioni straordinarie di personale dei piccoli comuni, possano essere destinate a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico del Segretario Comunale ovvero ad assistenza tecnica per adempimenti amministrativi legati alla realizzazione di misure del Pnrr.
- Circoscrizioni di decentramento amministrativo delle città metropolitane (Art. 1, comma 491 ter-491 quater) La norma autorizza la spesa di 100.000 € per l'anno 2023, e di 300.000 € per ciascuno degli anni 2024 e 2025 al fine di consentire l'istituzione di circoscrizioni di decentramento ai comuni capoluogo della città metropolitana con meno di 250.000 abitanti. In particolare, la disposizione prevede che il limite minimo di 250.000 abitanti per l'istituzione delle circoscrizioni di decentramento amministrativo (di cui all'art. 17, comma 1, TUEL) non si applichi ai comuni capoluogo di città metropolitana.
- Disposizioni urgenti in favore del comune di Lampedusa e Linosa (Art. 1, comma 492 bis) La norma autorizza un contributo straordinario di 850.000 euro per l'anno 2022 in favore dei Comuni di Lampedusa e Linosa, in considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi nell'anno 2022. La norma autorizza altresì a ciascuno dei comuni di Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siciliana, Augusta, Pantelleria e Trapani è concesso un contributo pari a 300.000 euro per l'anno 2023.
- Disposizioni in materia di prima applicazione e di semplificazione della procedura di inserimento delle fattispecie nel «Prospetto» di cui all'articolo 1, commi 756 e 767 della legge n. 160 del 2019 (Art. 1, comma 492-sexies) La norma incide sulla disciplina dei poteri dei Comuni in materia di IMU, contenuta nella legge di bilancio 2020. Con una prima modifica (al comma 756 della legge n. 160/2019) si affida a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la possibilità di modificare o integrare le fattispecie per cui i Comuni

possono diversificare le aliquote IMU. Con una seconda modifica (al comma 767) s'interviene sugli adempimenti relativi ad aliquote e regolamenti IMU da parte dei Comuni; si chiarisce che, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote (da inserire nel Portale del federalismo fiscale entro specifici termini di legge, al fine di trovare applicazione nell'anno di riferimento), in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano le aliquote di base IMU in luogo di quelle vigenti nell'anno precedente.

- Modifica del Canone unico patrimoniale (CUP) (Art. 1, comma 492-novies) La norma modifica la definizione di "aree comunali" valevole ai fini dell'applicazione del Canone Unico Patrimoniale – Cup degli enti territoriali, di cui alla legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019). In particolare, si apportano modifiche al comma 818 della predetta legge, al fine di chiarire che nelle aree comunali sono compresi i tratti di strada all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti (non più, dunque, di centri abitati di comuni coi predetti requisiti di popolazione).
- Norma di interpretazione autentica sull'iter di approvazione del Fondo di solidarietà comunale (Art. 1, comma 492-decies) La norma, reca una interpretazione autentica dell'art. 1, comma 449, lett. c), legge 11 novembre 2016, n. 232 - che reca la disciplina di ripartizione della quota parte del Fondo di solidarietà comunale destinata a finalità perequative, da distribuire quindi tra i comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard – nel senso di precisare che tale quota del Fondo di solidarietà comunale è ripartita sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati entrambi dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
- Contributo ai comuni sede di città metropolitana della Regione Siciliana con elevata incidenza del FCDE (Art.1, commi 492-vicies ter e 492- vicies quater) La norma concede un contributo destinato alla riduzione del disavanzo, a favore dei comuni siciliani sede di città metropolitana (Palermo, Catania, Messina). Il contributo, complessivamente pari a 40 mln. di euro per il solo anno 2024 è ripartito entro il 31 gennaio 2023 mediante decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Mef e previa intesa in Conferenza Stato-Città.
- Disposizioni in materia di distacco e/o comando dei dipendenti delle società a controllo pubblico (Art. 1, comma 518-sexties) La norma prevede che al personale dipendente delle società a controllo pubblico e degli enti pubblici non economici si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti che disciplinano gli istituti del distacco e del comando del personale presso altre amministrazioni. Per favorire il ricorso a tali istituti per il supporto alla realizzazione di progetti d'interesse delle relative amministrazioni, l'articolo istituisce presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio un fondo con una dotazione iniziale di 3 milioni di € per il 2023 (comma 1). Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, L. 190/2014.

Queste, inoltre, le misure di portata più generale in vigore dal 1° gennaio 2023:

- Taglio dell'Iva. Taglio dell'Iva per alcune categorie di prodotti relativi all'igiene femminile e alcuni prodotti per bambini: l'Iva passerà al 5% per assorbenti e tamponi e si abbasserà anche per diversi prodotti per bambini, come latte in polvere e liquido, per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole ed estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini; pannolini per bambini; seggiolini da installare sugli autoveicoli.
- Bonus mobili. Per il 2023, è prevista la proroga della misura, per tutto l'anno e l'innalzamento del Bonus mobili da 5.000 a 8.000 €. Si tratta, come sempre, della detrazione prevista per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (non inferiori alle classi indicate dalla misura).

- Pensioni. Uno degli interventi più importanti di questa Legge di Bilancio è sicuramente sul tema delle pensioni. Dal primo gennaio entrerà in vigore Quota 103, che prevede la possibilità di andare in pensione, per tutti i lavoratori con 62 anni d'età e 41 anni di contributi. Nonostante ciò, si potrà usufruire del diritto alla pensione anticipata, anche dopo il 31 dicembre 2022. Cambia anche Opzione Donna, che viene prorogata, ma con alcune restrizioni importanti. Dal 2023, potranno usufruire di questa misura le lavoratrici che hanno raggiunto i 60 anni d'età e che rispettano uno dei seguenti requisiti: assistenza coniuge o parente di primo grado convivente con handicap grave; possesso di un'invalideria civile uguale o superiore al 74%; essere lavoratrici licenziate o dipendenti di imprese per le quali è attivo un tavolo per la gestione della crisi aziendale. Il limite scende a 59 anni in presenza di un figlio e a 58 anni in presenza di due o più figli
- Assegno unico per le famiglie. Dal 1° gennaio 2023, è previsto un incremento del 50% dell'assegno unico per le famiglie con figli di età inferiore ad un anno. Ma anche in caso figli con età compresa tra un anno e tre anni, per i nuclei famigliari con più figli e un Isee inferiore ai 40.000 euro. È stata prevista anche una maggiorazione del 50% dell'assegno unico per le famiglie con 4 o più figli.
- Estensione riduzione IVA al settore del teleriscaldamento Si estende alle forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023, l'aliquota IVA ridotta al 5%. Se le forniture sono contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023.
- Reddito alimentare (Art. 1, commi 292 quater- 292 quinquies) Approvata una norma che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo, con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2024, destinato a finanziare, nelle città metropolitane, la sperimentazione del Reddito alimentare, quale misura per combattere lo spreco e la povertà alimentare. Il beneficio è finalizzato all'erogazione ai soggetti in condizioni di povertà assoluta, di pacchi alimentari realizzati con l'inventario della distribuzione alimentare, da prenotare mediante una applicazione e ritirare presso uno dei centri di distribuzione ovvero ricevere nel caso di categorie fragili. Le modalità attuative della disposizione, la platea dei beneficiari, le forme di coinvolgimento dei soggetti del terzo settore sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
- Controllo e contenimento della fauna selvatica (Art. 1, commi 292- septiesdecies, 292-duodevices, 292-undevices) La norma modifica la disciplina vigente in materia di controllo e contenimento della fauna selvatica prevista dalla legge n. 157/1992. Viene assegnata alle regioni e le province autonome di Trento e Bolzano la possibilità di vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità. Inoltre, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i predetti metodi si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo e contenimento delle specie di fauna selvatica non costituiscono esercizio di attività venatoria. I piani sono attuati dai cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale e sono coordinati dagli agenti delle Polizie provinciali o regionali. Le autorità deputate al coordinamento dei piani di abbattimento possono altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si

attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti, delle guardie venatorie, degli agenti delle polizie locali, con l'eventuale supporto in termini tecnici e di coordinamento del personale del Comando unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri. Gli animali abbattuti durante le attività dei controlli sono sottoposti all'analisi igienico sanitaria e in caso negativo, sono destinati al consumo alimentare. Le attività ivi descritte sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Per i danni causati da ungulati il Fondo per il funzionamento del comitato faunistico è incrementato di 500.000 euro Il Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica viene adottato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è di durata quinquennale.

- Trasporto pubblico locale e trasporto rapido di massa (Art.1, commi 308- 309-309 sexies – 309 septies) La norma rifinanzia il Fondo istituito ex art. 200, D.L. n. 34/2020, per il TPL. È autorizzata la spesa di 100 milioni per il 2023 e di 250 milioni per il 2024, per compensare gli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale passeggeri sottoposti a obbligo di servizio pubblico, degli effetti negativi in termini di riduzione dei ricavi a seguito dell'epidemia del Covid-19. Il comma 309 stanziava risorse per il completamento della linea C della metropolitana di Roma. Dal 2023 al 2032 è previsto un totale di 2,2 mld. di euro. L'erogazione è subordinata alla presentazione – da parte del commissario straordinario ed entro il 28 febbraio 2023 – di un quadro aggiornato dell'avanzamento dell'opera e di un cronoprogramma. Il comma 309 sexies assegna al comune di Milano 15 milioni per ciascun anno dal 2023 al 2027 per la costruzione della linea 4 della metropolitana milanese, previa presentazione al MEF di un cronoprogramma che indichi le esigenze finanziarie dovute all'incremento dei prezzi. La copertura è attuata con corrispondente riduzione – sul triennio 2023-2025 – dello stanziamento in competenza e in cassa sulla missione Diritto alla mobilità nello stato di previsione MIT, unita di voto 2.6. Il comma 309 septies autorizza la spesa di 15 milioni per ciascun anno dal 2023 al 2027 per l'estensione del lotto 1, stralcio 2.3 del collegamento Afragola-metropolitana di Napoli e per la fornitura di treni per la medesima metropolitana.
- Finanziamento a favore di Sport e Salute per il progetto “Bici in Comune” (Art. 1, comma 385 decies- 385 undecies- 385 duodecies) La norma riguarda la materia del finanziamento a favore di Sport e Salute per il progetto “Bici in Comune” attività promossa dalla medesima società, d'intesa con l'ANCI, per favorire la promozione della mobilità ciclistica quale strumento di uno stile di vita sano e attivo, nonché del cicloturismo. A tal fine, la norma autorizza a favore della società Sport e salute Spa la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023, e di 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con DPCM, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di sport, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i tempi e le modalità di erogazione delle risorse.
- Accoglienza profughi dall'Ucraina (Art.1, commi 402-403-404) La norma proroga lo stato di emergenza (in scadenza al 31 dicembre 2022), fino al 3 marzo 2023. Prevede altresì la possibilità di prorogare ulteriormente lo stato di emergenza in caso del protrarsi del regime speciale di protezione temporanea. Si dispone dunque la soppressione del termine, del 31 dicembre 2022, per richiedere il contributo di sostentamento previsto per l'assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione. Per garantire la prosecuzione delle attività garantendo continuità nella gestione emergenziale, si introduce una clausola di flessibilità autorizzando il Dipartimento della protezione civile, sulla base delle effettive esigenze e mediante ordinanze di concerto col MEF, a disporre la rimodulazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e stanziata con deliberazioni del Consiglio dei ministri o assegnate con provvedimenti normativi al Fondo per le emergenze nazionali per fronteggiare la situazione emergenziale in rassegna fra tutte le predette misure.

- Ampliamento della rete dei centri di permanenza per il rimpatrio—C.P.R (Art. 1, commi 409-410) La norma prevede l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per il rimpatrio (C.P.R.) per superare le criticità connesse alle capacità ricettive di dette strutture, tenuto conto delle crescenti esigenze connesse agli attuali flussi migratori. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili e infrastrutture destinati a centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di € 5.397.360 per l'anno 2023, di € 14.392.960 per l'anno 2024, di € 16.192.080 per l'anno 2025. Per le ulteriori spese di gestione le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di € 260.544 per l'anno 2023, di € 1.730.352 per l'anno 2024 e di € 4.072.643 per l'anno 2025.
- Determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (Art. 1, commi 476-484) La norma per accelerare la determinazione dei LEP concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ex art. 117, comma 2, lett. m), Cost., con riferimento alle funzioni regionali (ad eccezione della Sanità) e per l'attuazione dell'art. 116, terzo comma, Cost., prevede l'istituzione di una Cabina di regia per la determinazione dei LEP presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale cabina è presieduta dal Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, ed è composta: dal Ministro delegato per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dai ministri competenti per le materie di cui all'art. 116, terzo comma, Cost., dal Presidente della Conferenza delle Regioni, dal Presidente dell'UPI e dal Presidente dell'ANCI, o loro delegati. La Cabina, entro sei mesi, dovrà effettuare una ricognizione che riguardi: la normativa statale e le funzioni esercitate dallo Stato e dalle Regioni a statuto ordinario in ognuna delle materie di cui all'art. 116, terzo comma, Cost.; la spesa storica a carattere permanente dell'ultimo triennio, sostenuta dallo Stato in ciascuna Regione per l'insieme delle materie di cui all'art. 116, terzo comma, Cost., per ciascuna materia e per ciascuna funzione esercitata dallo Stato; l'individuazione delle materie o degli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP (procederà pertanto sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard); la determinazione dei LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Entro i successivi sei mesi invece la Cabina di regia predisporrà uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono determinati i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'art. 116, terzo comma, Cost. Ciascun DPCM sarà adottato su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il MEF, previa intesa in Conferenza Unificata. Per il funzionamento di tali attività è autorizzata la spesa di 500.000 €/anno per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
- Segreteria tecnica della Cabina di regia per la determinazione dei LEP (Art. 1, commi da 484 bis a 484 octies) La norma istituisce, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, una Segreteria tecnica, di cui si avvalgono la Cabina di regia per la determinazione dei LEP e il Commissario eventualmente nominato. La Segreteria tecnica è costituita da un contingente di dodici unità di personale, di cui una con incarico dirigenziale di livello generale che abbia ricoperto incarichi dirigenziali in uffici con competenza in materia di finanza degli enti territoriali e federalismo fiscale, una con incarico dirigenziale di livello non generale e dieci unità di livello non dirigenziale. Tali unità sono individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche e sono collocate in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo previsto dai rispettivi ordinamenti. La dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è conseguentemente incrementata. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri oppure, a tempo determinato, a persone di comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli

dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali. A tal fine è autorizzata la spesa di € 1.149.000 annui a decorrere dall'anno 2023. All'attività della Segreteria tecnica partecipa un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti per le materie di cui all'art. 116, terzo comma, Cost. (materie per cui possono essere attribuite alle Regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia), nonché della Conferenza delle Regioni, dell'UPI e dell'ANCI. A tali rappresentanti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi o emolumenti comunque denominati. A fini di supporto tecnico della RGS per il perseguimento degli obiettivi legati all'individuazione dei LEP e degli obiettivi PNRR M1C1-119 e M1C1-120 (completamento del federalismo fiscale, regionale e provinciale), il MEF è autorizzato a reclutare a tempo indeterminato 10 unità di personale (non dirigenziali) da destinare al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica. Alle assunzioni si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione RIPAM, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubbliche o attraverso procedure di mobilità. A tal fine è autorizzata la spesa di € 379.000 per l'anno 2023 e di € 505.000 annui a decorrere dall'anno 2024. Per l'anno 2023 sono inoltre autorizzate ulteriori spese per la gestione delle procedure concorsuali, per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale e per la corresponsione al personale dei compensi per lavoro straordinario.

Ulteriori norme di interesse degli enti locali sono infine contenute nel consueto decreto "Milleproroghe", n. 198 del 29/12/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29/12/2022, con cui vengono prorogati i termini in materia di pubbliche amministrazioni, in materie di competenza del Ministero dell'interno, in materia economica e finanziaria, di salute, di istruzione e merito, università e ricerca, cultura, giustizia, in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della difesa, in materia di agricoltura, sport, editoria, nonché in materia di stipula delle convenzioni per la concessione delle sovvenzioni nell'ambito del progetto relativo agli ecosistemi e dell'Unità tecnica-amministrativa per la gestione dei rifiuti in Campania. Prodigio di rinvii dell'entrata in vigore di norme che dopo anni dal loro varo non sono mai state applicate e di altre norme che, sebbene nate in epoche ormai remote col carattere di straordinarietà, continuano ad applicarsi ancora a distanza di anni, di seguito, riportiamo le misure di interesse per gli enti locali:

- Continuità dei servizi sociali comunali (Art. 1, comma 20) La norma consente di garantire fino al 31 dicembre 2023 la continuità nell'erogazione delle prestazioni dei servizi sociali comunali e in particolare la presa in carico dei beneficiari degli interventi da parte degli assistenti sociali e della salvaguardia della relazione tra assistente ed assistito.
- Deroga inconfiribilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale (Art. 1, comma 21) La norma proroga al 31 dicembre 2023 la possibilità di conferire gli incarichi di cui all'art. 7, comma 1, D.lgs. n. 39/2013, per i componenti degli organi elettivi dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e per coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, in deroga al periodo di raffreddamento dei due anni successivi alla cessazione dell'incarico. Il divieto di cui al citato comma 1 riguarda gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali nella Regione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale e gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.
- Proroga del termine per l'aggiudicazione di interventi edilizia scolastica zero- sei (Art. 5, comma 2) La norma proroga il termine massimo fissato ora al 31 marzo 2023 al 31 maggio 2023 per

l'aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di asili nido e scuole infanzia di cui al comma 59, L. 160/2019, rientranti nel PNRR, consentendo così agli enti locali beneficiari dei finanziamenti di attuare concretamente gli interventi, anche in considerazione dell'ampio arco temporale registrato dalla pubblicazione delle graduatorie alla sottoscrizione degli accordi di concessione del finanziamento.

- Termini per la messa a norma antincendio edifici servizi educativi e scolastici (Art. 5, comma 5) La norma differisce al 31 dicembre 2023 i termini previsti per la messa a norma antincendio al fine di permettere agli enti locali di utilizzare tali risorse anche per l'adeguamento antincendio.
- Incarichi temporanei scuole infanzia paritarie (Art. 5, comma 8) La norma consente ai Comuni anche per l'anno scolastico 2023/2024, l'affidamento di incarichi temporanei per le sostituzioni nelle scuole dell'infanzia comunali, attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi, in possesso di titolo idoneo a operare in tali servizi. qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale docente.
- Sostegno pubblici esercizi (Art. 7, comma 7) La norma proroga fino al 30 giugno 2023 l'applicazione delle disposizioni che prevedono la deroga alle autorizzazioni previste dagli art. 21 e 46 del Codice dei Beni culturali per la posa in opera temporanea da parte pubblici esercizi di strutture amovibili (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni) su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico.
- Regolarizzazione delle posizioni contributive INPS (Art. 9, comma 2) La norma, a seguito delle difficoltà e della complessità delle procedure di revisione delle posizioni contributive segnalate dalle sedi regionali dell'INPS, proroga al 31 dicembre 2023 il termine per la regolarizzazione delle posizioni contributive di cui all'articolo 3, comma 10-bis, legge n. 335/1995, così come modificato dal D.L. n. 4/2019. Si ricorda che secondo tale norma per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al D.lgs. n. 165/2001, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2017, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.
- Canoni di locazione passiva Segnaliamo l'estensione al 2023 del mancato adeguamento all'indice Istat dei canoni di locazione passiva dovuti dalle P.A. per immobili locati per finalità istituzionali. La norma di riferimento è contenuta nel D.L. n. 95 del 6/7/2012. L'art. 3, comma 1, introduceva infatti il divieto di adeguare i canoni di locazione passivi, dovuti dai soggetti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, alla variazione degli indici Istat. Tale norma, prevista in origine per il solo triennio 2012-2014 è stata via via confermata anche per gli anni a venire dai vari decreti Milleproroghe o leggi di bilancio. Da ultimo lo ha fatto proprio il decreto-legge Milleproroghe 2023 che, all'art. 3, comma 4, ne ha esteso l'applicazione anche al 2023. Nulla pertanto cambia rispetto agli anni passati; anche per il 2023 permane il divieto di adeguare i canoni di locazione passivi pagati dall'ente a terzi alla variazione dell'indice Istat. Ciò va ad evidente beneficio del bilancio comunale, che si trova così a sostenere una spesa inferiore a quella eventualmente prevista dal contratto di locazione passiva originario.
- PNRR Ulteriore norma di interesse degli enti locali è contenuta all'art. 5, comma 2 del decreto: viene infatti prorogato al 31 maggio 2023 il termine per l'aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di asili nido e scuole infanzia di cui all'art. 1, comma 59, legge n. 160/2019, rientranti nel PNRR, in precedenza fissato al 31 marzo 2023 dall'art. 24, comma 6-bis, D.L. n. 152/2021. Il fondo, lo ricordiamo, è finalizzato, ai seguenti interventi: a) progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili

nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti; b) progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrano all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.

Emergenza sanitaria Covid 19

A marzo 2020 iniziava tutto, così come il 31 marzo 2022 è terminato lo stato di emergenza Covid-19. Abbiamo imparato cosa significa una pandemia e gli effetti su persone, famiglie, economia, istituzioni. Abbiamo vissuto tutto giorno per giorno, attendendo notizie e direttive, per ritrovarci poi con "chiusure", limitazioni, distanziamenti; ci siamo abituati alle mascherine, allo *smart working*, alle nuove forme di comunicazione a distanza, agli accessi limitati, al green pass e ai tamponi, ai figli mezzi a scuola e mezzi a casa. Il virus resta comunque un'emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale, a causa delle nuove possibili varianti che possono continuare a far rialzare i contagi, a far circolare il virus, e a favorire di conseguenza le mutazioni. La regola di base resta quindi la massima attenzione, senza "rilassarsi" troppo: il virus è ancora fra di noi ed è tutt'altro che sconfitto. E le conseguenze sono ormai note.

I TRIBUTI E LE TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. Si è assistito nel 2020 all'ultima rilevante modifica a questo sistema, con l'unificazione IMU/TASI e l'ingresso del nuovo soggetto ARERA per quanto attiene alla TARI e, nel 2021, all'unificazione dell'imposizione sulle affissioni e sulla pubblicità con il canone di occupazione suolo pubblico.

Come ogni anno, la legge di bilancio e i relativi collegati introducono novità che riguardano le entrate degli enti locali, comportanti modifiche applicative e variazioni alle previsioni di gettito predisposte in vista della stesura del bilancio di previsione. L'anno appena concluso ha visto numerose misure agevolative legate alla pandemia Covid-19 ed al rincaro delle spese energetiche; tali agevolazioni permangono parzialmente anche per il 2023. Di particolare rilevanza è la rimodulazione dell'IRPEF, con riflessi anche sulla relativa addizionale comunale.

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino. Di seguito è presentato un focus sulle principali voci.

Entrate Tributarie

Le principali fonti di entrata finanziaria per le amministrazioni dello Stato, a tutti i livelli, sono le tasse e le imposte pagate da cittadini e imprese. Somme necessarie alla gestione e all'erogazione dei servizi per il territorio di riferimento. La parte dedicata alle entrate all'interno dei bilanci comunali è divisa in diverse sezioni. Una di queste si chiama "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa. Al suo interno sono presenti molte voci, tra cui "Imposte, tasse e proventi assimilati. In termini quantitativi si tratta della voce di entrata più importante del bilancio, perché si riferisce a diversi tipi di contribuzione che cittadini e imprese riversano nelle casse comunali (quella sulle abitazioni, l'addizionale comunale Irpef, l'imposta comunale propria, le tasse sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ecc.). Dunque, una componente molto importante nell'ambito delle entrate complessive dei Comuni, tanto che rappresentano quasi la metà del totale delle entrate in bilancio. Nel 2023 le entrate tributarie rappresentano l'83,58% delle entrate correnti e, in ogni caso, presentano il seguente andamento:

	2018- consuntivo	2019- consuntivo	2020- consuntivo	2021- consuntivo	2022- asestato	differenza 2023-2022	2023- previsione	2024- previsione	2025- previsione	totale triennio
ICI evasione	37.530,60	7.781,05	5.997,60	5.497,80	1.000,00	-1.000,00	0	0	0,00	0,00
Addizionale com.le irpef	880.000,00	920.000,00	815.000,00	815.949,30	920.000,00	80.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	3.000.000
IMU	3.453.028,38	3.749.963,26	3.585.187,29	3.817.408,60	3.800.000	85.941,00	3.885.941	3.866.458	3.850.000,00	11.602.399
IMU evasione	206.500,00	755.413,00	594.555,42	619.315,00	900.000,00	30.000,00	930.000,00	822.380,00	822.380,00	2.574.760
TARES evasione	0,00	31.406,03	396,71	0,00		0,00				0,00
TASI	182,00	32.129,76	3.206,17	431,00		0,00				0,00
TASI evasione	0,00	86.033,00	29.351,02	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	300,00	300,00	1.600,00
TARI	1.910.098,00	1.921.224,47	1.915.951,31	1.525.414,00	1.953.250	23.750,00	1.977.000	1.977.000	1.977.000,00	5.931.000
TARI evasione	0,00	18.744,57	100.510,34	30.242,23	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	130.000,00
Affissioni/pub blicità	19.600,00	43.289,40	39.341,39	10,00						0,00
Tassa concor- si e altre una tantum	0,00	825,47	1.200,00	405,00	1.580,00	-1.460,00	120,00	20,00	20,00	160,00
	6.506.938,98	7.566.810,01	7.090.697,25	6.814.672,93	7.625.830,00	218.231,00	7.844.061	7.706.158	7.689.700,00	23.176.041
n. abitanti	8.430	8.504	8.468	8.552	8.690		8.690	8.690	8.690	
IMPOSTE PRO CAPITE										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	media annua	
	€ 771,88	€ 889,79	€ 837,35	€ 796,85	€ 877,54	€ 902,65	€ 886,78	€ 884,89	€ 855,97	
% tributarie su correnti	anno 2018	anno 2019	anno 2020	anno 2021	anno 2022	anno 2023	anno 2024	anno 2025	MEDIA ANNUA	
entrate tributarie	6.506.938,98	7.566.810,01	7.090.697,25	6.814.672,93	7.625.830,00	7.844.061	7.706.158	7.689.700,00	58.844.868,17	

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

- ✘ Il comma 2, art. 1, legge n. 234/2021, a decorrere dal 2022, ha modificato gli scaglioni IRPEF, passando a 4 scaglioni.
- ✘ Con il DPCM 4 agosto 2022, è stata disposta, nei casi ivi determinati, la riduzione dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali al personale militare e delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.
- ✘ Quanto premesso a livello generale, con specifico riferimento all'addizionale Irpef comunale giova ricordare che:
- ✘ I comuni possono istituire, ai sensi dell'art. 1, D.lgs. n. 360/ 1998, un'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura non eccedente lo 0,8%, salvo deroghe espressamente previste dalla legge, come nel caso di Roma Capitale che, a decorrere dall'anno 2011, può stabilire un'aliquota fino allo 0,9%.
- ✘ A decorrere dall'anno 2007, inoltre, è stata riconosciuta ai comuni la facoltà d'introdurre una soglia d'esenzione dal tributo in presenza di specifici requisiti reddituali: in tal caso, l'addizionale non è dovuta

qualora il reddito sia inferiore o pari al limite stabilito dal comune, mentre la stessa si applica al reddito complessivo nell'ipotesi in cui il reddito superi detto limite.

- ✘ I comuni possono stabilire un'aliquota unica oppure una pluralità di aliquote differenziate tra loro, ma in tale ultima eventualità queste devono necessariamente essere articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF nazionale, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi.
- ✘ L'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale stessa. L'imposta è calcolata applicando l'aliquota fissata dal comune al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, ed è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta l'IRPEF stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.
- ✘ Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota fissata dal comune per l'anno precedente al reddito imponibile IRPEF dell'anno precedente.
- ✘ Il principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria stabilisce che quest'entrata si accerta per cassa o sulla base del minore tra l'importo accertato il secondo anno precedente (quindi il 2021) e quello dato dalla somma degli incassi in conto/competenza sempre del secondo anno precedente e in conto/residui dell'anno precedente (quindi incassi in conto/competenza 2021+incassi in conto/residui 2022), non si può non tenere conto degli effetti dell'emergenza economica sui redditi dei contribuenti.
- ✘ Come visto, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, dal 2020 (DCC n. 29 del 29/4/2020) è fissata nella misura dello 0,79% (in precedenza era fissata al massimo, allo 0,80%), con una fascia di esenzione per redditi imponibili ai fini dell'IRPEF, fino a 7.500,00 euro. Per i redditi superiori ad € 7.500,00, l'addizionale è applicata sull'intero reddito imponibile. Per il 2023 la tassazione resta invariata.
- ✘ Il gettito atteso, determinato anche sulla scorta di quello storico, nonché delle proiezioni MEF, è di € 1.000.000 per ciascun anno del triennio:

	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Stanziamiento 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Totale triennio
Gettito complessivo	920.000,00	815.949,30	920.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00

TARI

- ✘ La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi. La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell'imposta unica comunale (IUC). Dal 2014, pertanto, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che è stato vigente per il solo anno 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2).
- ✘ La disciplina del sistema tariffario TARI risulta essere interamente affidata alla legge n. 147/2013 che, al comma 651, art. 1, prevede che il Comune, nella commisurazione della tariffa, tenga conto dei criteri determinati dal Dpr n. 158/1999, il metodo normalizzato. Il sistema è articolato in due componenti tariffarie, volte alla copertura dei costi fissi e dei costi variabili, come definito dal documento di piano economico finanziario. La base imponibile assume a riferimento la superficie e i componenti del nucleo familiare per quanto riguarda le utenze domestiche mentre, per le utenze non domestiche, il

parametro della superficie viene corretto dai coefficienti Kc e Kd: quest'ultimo esprime la quantità di rifiuti che presumibilmente l'attività produce per ogni mq. di superficie imponibile, e si utilizza in assenza di una misurazione effettiva.

- ✘ Gli enti potranno approvare il bilancio di previsione 2023/2025 entro il 31 dicembre 2022 senza approvare altresì il PEF, le tariffe e il regolamento TARI, che dovranno essere approvati entro il 30 aprile 2023. Tale possibilità è stata introdotta dal comma 5-quinquies dell'art. 3, D.L. n. 228/2021 a decorrere dall'anno 2022; nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.
- ✘ E' stato modificato, con DCC n. 30 del 14/5/2022, il regolamento comunale TARI e la carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, al fine di conformarli ai contenuti della delibera ARERA del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif di approvazione Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che si applica dal 1° gennaio 2023 in relazione allo schema regolatorio (da I a IV) adottato dall'ente sulla base del livello qualitativo previsto nel contratto di servizio e nella carta della qualità vigente, che deve essere in ogni caso garantito; inoltre, con DCC n. 3 del 24/1/2023, il regolamento è stato ulteriormente modificato per introdurre nuove modalità di pagamento, l'innalzamento da due a tre del numero delle rate, e ulteriori semplificazioni su dichiarazioni e controlli.
- ✘ Per quanto concerne il PEF, il comma 653, art. 1, legge n. 147/2013, stabilisce che, a partire dal 2018, nella determinazione dei costi del servizio rifiuti il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard; sempre in riferimento al PEF, si rileva che la deliberazione ARERA n. 363 del 3 agosto 2021 di approvazione del metodo tariffario rifiuti MTR-2, per il 2° periodo regolatorio 2022-2025, stabilisce che il PEF 2023/2025 è soggetto ad aggiornamento biennale e che l'aggiornamento biennale del PEF, per gli anni 2024 e 2025, è predisposto sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'ARERA con successivo provvedimento.
- ✘ In ordine alle tariffe TARI:
- ✘ si conferma anche per il 2023 la possibilità, nelle more di una diversa regolamentazione disposta da ARERA, come stabilito dall'art. 57-bis, comma 1, lettera a) del D.L. n. 124/2019, di prevedere, ai sensi del comma 652, art. 1, Legge n. 147/2013, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, e di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato;
- ✘ non può essere confermata la riduzione TARI di cui al comma 5-ter dell'art. 40 del D.L. n. 50/2022, che introduceva per il solo anno 2022, al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in corrispondenza dell'aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità dei mercati dell'energia e delle materie prime, con deliberazione da adottare entro il 31 luglio 2022, la possibilità di prevedere riduzioni della TARI e della Tariffa corrispettiva utilizzando, ai fini della copertura delle conseguenti minori entrate, gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020/2021;
- ✘ allo stesso modo non potranno più essere riproposte nel 2023 le eventuali agevolazioni TARI 2022 finanziate con le risorse Covid-19, confluite nel risultato di amministrazione 2021;
- ✘ si rammenta che il comma 10, art. 238, D.lgs. n. 152/2006, come sostituito da ultimo dal comma 1, art. 14, Legge n. 118/2022, prevede che le utenze non domestiche sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria (variabile) rapportata alla quantità dei rifiuti se, oltre a produrre rifiuti urbani che si è dimostrato di aver conferito al di fuori del servizio pubblico e di aver avviato al recupero mediante

attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, effettuano la scelta di non servirsi del gestore del servizio pubblico e di ricorrere al mercato per un periodo non inferiore a 2 (non più 5 anni come inizialmente previsto), senza che sia più prevista la possibilità (eliminata dalla Legge n. 118/2022) di richiedere nuovamente l'erogazione del servizio pubblico prima della scadenza di tale periodo.

- ✘ nel bilancio di previsione 2023/2025 va prevista la quota del 2023 (ultimo anno) dell'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi determinati per l'anno 2019, eventualmente ripartito in 3 anni, a decorrere dal 2021, conseguente alla conferma delle tariffe della TARI e della Tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020 (con obbligo di approvazione del PEF 2020 entro il 31 dicembre 2020), consentita dal c. 5, art. 107, D.L. n. 18/2020.
- ✘ Dal 2023 HERA spa non si occuperà più della gestione ordinaria del tributo, stante l'internalizzazione del servizio (DCC n. 50 del 25/8/2022).

	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Stanziamiento 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Totale triennio
Gettito complessivo	1.915.951,31	1.525.414,00	1.953.250,00	1.977.000,00	1.977.000,00	1.977.000,00	5.931.000,00

TASI

La legge di bilancio 2020 ha riformato, dal 1° di gennaio 2020, l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (l'Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi indivisibili, TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo. L'effetto principale delle norme in esame è stato, dunque, quello di eliminare la TASI. Resta ferma l'attività di recupero dell'evasione delle annualità fino al 2019.

ANDAMENTO DELLA TASI	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Dal 2022
ORDINARIA	182,00	32.129,76	3.206,17	431,00	0

IMU

- ✘ L'imposta municipale propria (IMU) è l'imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
- ✘ L'IMU è stata introdotta nell'anno 2012, ex art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).
- ✘ Dal 2014 e fino al 2019, l'IMU è stata individuata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dell'imposta unica comunale (IUC).
- ✘ La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall'anno 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e l'IMU, quest'ultima come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019.

- ✘ Principale entrata comunale, ha carattere patrimoniale, è quindi meno soggetta alle fluttuazioni del reddito della collettività; richiede tuttavia di essere manovrata con l'attenzione rivolta alle dinamiche di medio periodo del mercato immobiliare, anche se l'epidemia non sembra aver innescato in Europa una vera crisi del *Real estate*; in particolare, è da monitorare la durata nel tempo di alcuni recenti fenomeni, ad esempio - calo della domanda di uffici, - aumento dei prezzi delle strutture di logistica - richiesta di appartamenti molto differenziata per tipologia, mentre un cenno a parte merita la decisa svalutazione delle strutture turistiche, su cui intervengono le norme statali di emergenza.
- ✘ Le previsioni dell'IMU tengono conto della crisi economica in atto, ma anche dell'importante attività di recupero dell'evasione svolta dall'ufficio e dal suo inevitabile effetto "volano" sul gettito; in ogni caso, per quanto concerne invece le previsioni IMU 2023/2025, si dovrà tenere conto: a) dell'art. 78 del D.L. n. 104/2020 che esonera, ai fini IMU, per la 2^a rata 2020 e l'intero anno 2021 e 2022, gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; b) del comma 743 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021 che stabilisce, solo per il 2022, che l'IMU è ridotta al 37,5% (anziché al 50% come ordinariamente previsto dal 2021, dal comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020) per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia; resta invece invariata, per tali immobili, la misura ridotta di due terzi della TARI tributo e della TARI corrispettiva; c) della sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale che, ai fini IMU, ha rivisto il concetto di abitazione principale, definendola come l'immobile, iscritto o iscrivibile in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, senza che sia più richiesto altrettanto per i componenti del suo nucleo familiare; di tale pronuncia occorre tenere conto anche ai fini della previsione di spesa dei rimborsi IMU, per le probabili istanze dei contribuenti.
- ✘ Anche per il 2023 gli enti potranno diversificare liberamente le aliquote IMU nel rispetto della Legge n. 160/2019, nelle more dell'emanazione del decreto del MEF che limiterà tale facoltà, così come, limitatamente agli immobili non esentati, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, gli enti possono continuare a determinare l'aliquota massima IMU sino all'1,14% (con maggiorazione fino allo 0,08%), prevista dal comma 755 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019.
- ✘ Il legislatore ha disposto che dal 2021 le aliquote vanno riportate in un apposito prospetto ministeriale che però, alla data di approvazione delle aliquote per opera del Consiglio comunale (delibera n. 77 del 29/12/2022), non era ancora stato approvato; in particolare, il C.C. ha confermato per l'anno 2023 le medesime aliquote applicate nel 2020 e nel 2021:

ALIQUTA ORDINARIA 10,6 per mille;

Aliquota 6 per mille per abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

Detrazione per abitazione principale di € 200,00;

Immobili diversi 10,6 per mille;

Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota azzerata.

- ✘ I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente versare l'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, entro il 16

giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

- ✘ Il regolamento IMU è stato approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 27/2/2020.
- ✘ Valore aree edificabili ai fini IMU: valori invariati dal 2017; quelli così approvati sono ancora congrui e non necessitano di modifiche (DGC n. 179 del 29/12/2022).
- ✘ Tutto quanto premesso, di seguito il relativo gettito:

GETTITO	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
IMU ORDINARIA	3.453.028,38	3.749.963,26	3.585.187,29	3.817.408,60	3.800.000,00	3.885.941,00	3.866.458,00	3.850.000,00

Recupero dell'evasione tributaria

I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

Il regolamento IMU è stato approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 27/2/2020.

Valore aree edificabili ai fini IMU: valori invariati dal 2017 (si veda la deliberazione giunta n. 75 del 15/6/2017); i valori delle aree edificabili così approvati sono ancora congrui e non necessitano di modifiche.

A puro titolo informativo, si riporta nel grafico la suddivisione dell'imposizione fiscali sugli immobili (dato anno 2018).

D'interesse per l'attività di recupero evasione IMU, è il contenuto della delibera n. 11 del 3/3/2022, con la quale l'organo consiliare ha dettato all'ufficio, per le motivazioni ivi illustrate, il seguente indirizzo: 1) non applicare, in sede di accertamento tributario, le sanzioni per violazioni in materia di IMU-doppie abitazioni dei coniugi residenti in Comuni diversi-annualità pregresse all'1/1/2022, in ragione dell'obiettivo incertezza della norma tributaria (art. 10, legge n. 212/2000); 2) esercitare l'autotutela, a termini di legge, su tutte le situazioni pregresse, ivi compresi gli accertamenti definitivi, anche se pagati.

Ugualmente d'interesse, in prospettiva, per il gettito IMU, è la riforma del catasto che si va delineando:

- Riforma del catasto, cosa prevede e cosa cambia L'obiettivo della riforma del catasto è quello di "modernizzare gli strumenti di individuazione e di controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati, e un'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026". In sostanza, il governo vuole arrivare a una piena digitalizzazione del catasto entro i prossimi quattro anni, per far emergere irregolarità, immobili abusivi, destinati a diversi utilizzi o non censiti, e terreni edificabili accatastati come agricoli, e procedere al corretto classamento. A questo fine nuovi modelli e strumenti renderebbero più fluida la circolazione di documenti tra gli uffici dei Comuni e l'Agenzia delle Entrate. Il testo prevede che alla rendita catastale già prevista dalle norme vigenti, per ogni immobile siano determinati anche il valore patrimoniale e la rendita, adeguati ai valori di mercato. In sostanza a ogni immobile sarà attribuito un valore di vendita e uno di locazione. Inoltre l'unità di misura non sarà più il vano catastale ma il metro quadro.

- Ben 39 milioni di italiani interessati dalla riforma del catasto Dalle analisi sull'impatto della riforma del catasto emerge che la normativa potrebbe interessare ben 39 milioni di persone fisiche e 1,5 milioni di persone giuridiche, tra enti, società e associazioni. Non dovrebbero essere interessati da ripercussioni fiscali dirette, ma dal 2026 potrebbero trovarsi a pagare di più, o di meno, in tasse sulla casa. Gli immobili che non hanno più le caratteristiche originarie potrebbero infatti cambiare classe o categoria: l'adeguamento dei valori catastali a quelli di mercato potrebbe generare variazioni consistenti nell'Imu e nell'Isee.
- Isee e Imu saliranno con la riforma del catasto? In base alle simulazione della Uil, con i nuovi valori catastali le rendite aumenteranno mediamente di oltre il 128%, con l'Imu sulla seconda casa che passerà dagli attuali 896 a 2.046 €. Al fine del calcolo Isee, invece, una prima casa potrebbe passare da circa 23.000 a oltre 98.000 €, con un aumento del 319%. Anche chi ha solo una casa, dunque, potrebbe essere penalizzato, ad esempio per l'ottenimento di bonus e agevolazioni su base Isee. La riforma non prevede un aumento diretto delle tasse, ed è possibile immaginare che, una volta mappato l'intero patrimonio immobiliare italiano, il Governo decida di procedere con ulteriori riforme mirate a una maggiore equità nella ripartizione del prelievo fiscale, superando gli attuali paradossi per cui, ad esempio, case di lusso in pieno centro storico hanno rendite catastali più basse di immobili recenti costruiti in periferia.

TASSA DI AMMISSIONE AI CONCORSI

In base all'art. 27, comma 6, D.L. n. 55/1983, "La tassa di ammissione ai concorsi per gli impiegati presso i comuni, le province, loro consorzi ed aziende stabilita dall'articolo 1 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2361, nonché la tassa di concorso di cui all'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604 , e successive modificazioni, sono eventualmente previste dalle predette amministrazioni in base ai rispettivi ordinamenti e comunque fino ad un massimo di lire 20.000.". La norma è stata modificata con la legge n. 340/2000. Si tratta di un contributo economico la cui esazione è facoltativa, ma qualora inserito nel regolamento dei concorsi, trova quale limite l'importo di € 10,33; per questo Comune, la tassa è fissata in € 10,00 (DGC n. 60 del 30/6/2021). La previsione di gettito tiene conto dei concorsi da svolgere.

ANDAMENTO DELLA TASSA SUI CONCORSI	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Stanziamiento 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
GETTITO	225	1.200,00	405	1.560,00	100	0	0

IL RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA

L'art. 53 Cost. afferma che "tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva". Disposizioni normative nazionali e regionali hanno progressivamente definito il ruolo degli enti locali nelle attività di contrasto all'evasione fiscale e contributiva. In questo ambito l'attività di recupero relativa all'evasione tributaria costituisce per l'Amministrazione Comunale un'opportunità per attuare una politica impositiva più equa nei confronti della propria cittadinanza e allo stesso tempo permette di recuperare risorse da poter destinare alla realizzazione dei propri obiettivi. Del resto il **recupero delle tasse comunali** è un imperativo non derogabile.

Il servizio che s'inserisce in questo ambito, svolto interamente internamente dall'Ufficio tributi dell'Ente, comprende in generale le seguenti attività: a) Individuazione ed analisi delle posizioni, riscontrabili nelle banche dati del Comune e/o in altre fonti dati disponibili, per le quali risultino situazioni anomale, in relazione all'attività di ricerca dell'evasione; b) Controllo e bonifica delle posizioni così estrapolate al fine di

individuare le esatte ubicazioni delle unità immobiliari, le effettive caratteristiche e destinazioni d'uso di quest'ultime ed i reali soggetti di imposta con relativo domicilio fiscale, al fine di predisporre gli atti di accertamento; c) Eventuale richiesta di ulteriori informazioni direttamente al contribuente attraverso questionari o colloqui diretti con il contribuente con l'invito a presentare eventuale documentazione integrativa; d) Predisposizione di tutti gli atti necessari a sanare l'evasione/elusione tributaria (avvisi di accertamento, lettere di convocazione, ecc...); e) Ricezione di atti di autotutela e gestione contenzioso successivo; f) Servizio di ricezione su appuntamento del pubblico in merito agli atti emessi; g) Verifica delle posizioni scoperte e invio di eventuali solleciti di pagamento; h) Gestione della riscossione coattiva in via diretta.

Il relativo gettito rappresenta, per l'anno 2023, il 9,35% delle entrate correnti del bilancio. Di seguito i prospetti illustrativi.

	2018- consuntivo	2019- consuntivo	2020- consuntivo	2021- consuntivo	2022- asestato	Differenza 2023/2022	2023- previsione	2024- previsione	2025- previsione	totale triennio
ICI evasione	37.530,60	7.781,05	5.997,60	5.497,80	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMU evasione	206.500,00	755.413,00	594.555,42	619.315,00	900.000,00	30.000,00	930.000,00	822.380,00	822.380,00	2.574.760
TARES evasione	0,00	31.406,03	396,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TASI evasione	0,00	86.033,00	29.351,02	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	300,00	300,00	1.600,00
TARI evasione	0,00	18.744,57	100.510,34	30.242,23	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	130.000,00
	244.030,60	899.377,65	730.811,09	655.055,03	951.000	30.000	981.000	862.680	862.680,00	2.706.360
GETTITO EVASIONE	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	MEDIA ANNUA	
	244.030,60	899.377,65	730.811,09	655.055,03	951.000,00	981.000	862.680,00	862.680,00	773.329,30	
EVASIONE PRO CAPITE	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	MEDIA ANNUA	
n. abitanti	8.430	8.504	8.468	8.552	8.690	8.690	8.690	8.690	8.589	
	€ 28,95	€ 105,76	€ 86,30	€ 76,60	€ 109,44	€ 112,89	€ 99,27	€ 99,27	€ 90,03	
	anno 2018	anno 2019	anno 2020	anno 2021	anno 2022	anno 2023	anno 2024	anno 2025	MEDIA ANNUA	
recupero evasione	244.030,60	899.377,65	730.811,09	655.055,03	951.000,00	981.000	862.680,00	862.680,00	773.329,30	
totale entrate correnti	8.322.241,75	8.633.475,24	8.748.251,58	8.138.313,71	9.113.732,38	9.384.965	9.229.955	9.143.497	8.839.303,96	
% recupero evasione su correnti	2,93%	10,42%	8,35%	8,05%	10,43%	10,45%	9,35%	9,43%	8,75%	

I TRASFERIMENTI CORRENTI

Il gettito dei trasferimenti correnti rappresenta nel 2022 il **3,89%** delle entrate correnti del bilancio:

Trasferimenti	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Asesato 2022	Differenza 2023 - 2022	Previsio- ne 2023	Previsio- ne 2024	Previsione 2025	Totale triennio
Trasferimenti erariali compensativi maggiori spese/minor gettito imposte/maggiori trattenute/altro	48.862,23	49.202,68	71.155,02	111.372,34	115.933,00	62.201,00	178.134	155.263	155.263	488.660

Fondo funzioni fondamentali			576.646,77	42.353,88		0,00				0,00
Fondo solidarietà alimentare			89.384,38	35.575,07		0,00				0,00
Contributi x immobili e servizi scolastici/extrascolastici	112.772,05	216.638,23	167.671,18	190.704,61	293.980,38	-40.784,38	243.369	140.764	140.764	524.897
Contributi gestione N.U.	3.439,52	2.972,15	15.560,82	84.759,09	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
Contributi x attività culturali/turismo/pari opportunità/biblioteca/sport	22.690,50	8.778,00	40.038,23	13.260,44	15.995,00	-8.895,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	21.300,00
5x1000 Irpef a destinazione sociale	1.096,42	1.671,55	3.927,62	1.818,66	1.835,00	-35,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00
Contributi per funzioni sociali					103.666,00					
Rimborsi elettorali/censimento/pulizi e seggi/disinfezione uffici	21.408,26	3.748,00	20.933,37	1.641,90	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Contributi per gestioni associate	0,00		8.132,74	0,00		0,00				0,00
Contributi su viabilità/verde/ambiente					7.000,00					
Trasferimenti erariali rimborso mutui	55.914,04	12.115,45	43.798,59	55.914,04	55.915,00	0,00	55.915	55.915	55.915	167.745
Contributo reg.le emergenza neve/protezione civile/protezione sociale	75.000,00	2.460,00	5.600,00	0,00		0,00				0,00
Totale	341.183,02	297.586,06	1.042.848,72	537.400,03	598.324,38	12.486,62	490.318	364.842	364.842	1.443.657,38
Entrate derivate su entrate correnti	anno 2018	anno 2019	anno 2020	anno 2021	anno 2022	anno 2023	anno 2024	anno 2025		
trasferimenti correnti	341.183,02	297.586,06	1.042.848,72	537.400,03	598.324,38	490.318	364.842	364.842		
totale entrate correnti	8.322.241,75	8.633.475,24	8.748.251,58	8.138.313,71	9.113.732,38	9.384.965	9.229.955	9.143.497		
% trasferimenti su correnti	4,10%	3,45%	11,92%	6,60%	5,38%	3,89%	3,95%	3,99%		

Nel 2022 si registra un incremento di trasferimenti su attività scolastiche e sociali: trattasi di contributi erogati e non accertati per il passato, non ripetibile nelle annualità successive.

FONDO IMU-TASI

Il comma 554 della legge di bilancio 2020 prevede, per gli anni dal 2020 al 2022, a titolo di ristoro del minor gettito derivante dall'introduzione della TASI, l'attribuzione, ai Comuni interessati (riguarda 1.825 Comuni), di un contributo complessivo di 110 milioni di euro annui da ripartire secondo gli importi indicati per ciascun Comune nell'allegato "A" al D.M. Interno 14 marzo 2019. E' la conferma della dotazione già

prevista, per il solo 2019, dall'art. 11-bis, comma 8, D.L. n. 135/2018. Si tratta di risorse che non hanno alcun vincolo di destinazione. Per il Comune di Serramazzoni vale € 2.770,00 per ciascun anno del triennio.

L'art. 1, comma 473, legge di bilancio 2013, stabilizza a regime il contributo riconosciuto ai Comuni per il ristoro del gettito tributario non più acquisibile a seguito dell'introduzione della Tariffa per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, comma 639, legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014), anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 220/2021. Il contributo si aggiunge a quello già previsto dalla legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 892-895), per 190 milioni di euro annui dal 2019 al 2033. Si ricorda che la Corte Costituzionale, infatti, ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sull'art. 1, comma 554, legge 27 dicembre 2019, n. 160, laddove prevede l'assegnazione complessiva di 110 milioni di euro da parte dello Stato a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dalla TASI, in luogo dei 625 milioni di euro originariamente individuati dall'art.1, comma 731, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Pertanto, la norma ripristina stabilmente il contributo pari a 110 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 a favore dei comuni interessati, al fine di garantire le medesime risorse attribuite fino all'anno 2022.

TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO

In forza dell'art. 1, comma 21, legge n. 208/2015, dal 2016 è previsto un trasferimento compensativo per tutte le agevolazioni afferenti alla fattispecie dei fabbricati "imbullonati". Per il Comune di Serramazzoni vale € 1.749,00 per ciascun anno del triennio, ma il 2023 vede un'entrata straordinaria di € 36.875,00, e così per complessivi € 38.624,00, a seguito della sentenza definitiva decisa favorevolmente per il Comune, per il recupero di trasferimenti erariali compensativi minori introiti ICI relativi agli immobili "fabbricati d" (art. 64, legge 388/2000)-anni 2001-2009 (restituzione somme indebitamente recuperate e somme indebitamente non corrisposte); in particolare:

1. condanna il Ministero dell'Interno al pagamento somme € 36.429,09 (sentenza di primo grado Trib. Bologna - 3 sezione civile sentenza n. 2771/2021 del 18/11/2021 rg 2150/2020 -)
2. interessi al tasso legale dal 18/11/2021 al 23/12/2022 - oltre interessi a maturare- € 445,81;
3. spese legali liquidate sentenza di primo grado Trib. Bologna - 3 sezione civile sentenza n. 2771/2021 del 18/11/2021 rg 2150/2020: € 4.551,00 oltre 15% rimborso spese - € 682,85- e 4% cpa -209,35- tot. € 5.443,00;
4. anticipazioni liquidate sentenza di primo grado Trib. Bologna - 3 sezione civile sentenza n. 2771/2021 del 18/11/2021 rg 2150/2020: € 545,00
5. spese legali liquidate Corte di Appello di Bologna Ordinanza del 29/11/2022 rgn 2260/2021: € 1.700,00 oltre 15% rimborso spese - € 255,00- e 4% cpa -€ 78,20- tot. € 2.033,20.

Totale complessivo: € 44.896,10 oltre interessi a maturare e successive spese occorrente fino al soddisfo.

TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU TASI E TARI SU IMMOBILI DI CITTADINI NON RESIDENTI (IMU PENSIONATI ESTERI)

Per tutte le agevolazioni afferenti alla fattispecie dell'abitazione dei cittadini italiani residenti all'estero (IMU, TASI e TARI), ex art. 9-bis, D.L. n. 47/2014, dal 2015 è previsto un trasferimento compensativo che, per il Comune di Serramazzoni, vale € 735,00 per ciascun anno del triennio. Il comma 49, legge n. 178/2020, ha istituito un fondo di 12 milioni di euro per il ristoro della minore entrata IMU (riduzione del 50%) e TARI

(riduzione di due terzi) prevista per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Per il solo 2022, il comma 743, art. 1, legge n. 234/2021, ha incrementato tale fondo di 3 milioni di euro al fine di ristorare l'ulteriore minore entrata derivante dall'incremento della riduzione IMU al 62,5%. Con il D.M. 23 settembre 2022 è stata ripartita la quota per l'anno 2022, che per il Comune di Serramazzone è stata di € 2.541,71, poi portata ad € 3.091,02. Dal 2023 viene quindi meno l'incremento di cui al citato comma 743; conseguentemente, la previsione per il triennio 2023/2025 è percentualmente in riduzione.

TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI MERCE

L'art. 2, D.L. n. 102/2013 ha disposto per "i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati", l'esenzione totale dal pagamento del suddetto tributo a decorrere dal 1° gennaio 2014. A ristoro del minor gettito lo Stato riconosce un contributo che, per il Comune di Serramazzone, vale € 13.924,00 per ciascun anno del triennio.

FONDO RISTORO TASI PIANI DI SICUREZZA

In forza dell'art. 1, comma 892, legge 30 dicembre 2018, n. 145, "Per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 190 milioni di euro annui da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.". Per il nostro Ente, il contributo assegnato è di Euro 4.783,34.

DECRETO ENERGIA: CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGLI ENTI LOCALI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI EROGATI

Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2023, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE – Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

La norma è finalizzata ad attribuire anche per l'anno 2023 risorse in favore di Comuni, Province e Città metropolitane per fronteggiare le maggiori spese che gli enti locali devono affrontare per garantire la continuità dei servizi locali, a seguito degli aumenti dei prezzi di gas ed energia dopo la fine dell'emergenza epidemiologica.

Si tratta di risorse che, in un particolare momento di difficoltà degli enti, alle prese con il significativo rincaro delle utenze, rappresentano un'importante (ma insufficiente) boccata d'ossigeno per i bilanci. Di seguito le previsioni:

Esercizio	2022 assestato	2023 previsione	2024 previsione	2025 previsione
-----------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Fondo "caro energia"	40.456,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

CONCORSO INDENNITÀ AMMINISTRATORI COMUNALI REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Nel bilancio di previsione 2023/2025 occorre tenere conto del fondo statale istituito a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni delle RSO per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione agli amministratori comunali, previsto dai commi da 583 a 587 dell'art. 1, legge n. 234/2021, avente la seguente dotazione: a) 100 milioni di euro per l'anno 2022; b) 150 milioni di euro per l'anno 2023; c) 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con il D.M. 30 maggio 2022 sono state ripartite le risorse per gli anni 2022, 2023, 2024 e seguenti. I comuni beneficiari dovranno restituire allo Stato l'importo del contributo assegnato e non utilizzato nell'esercizio finanziario, atteso che lo stesso ha natura di vincolo specifico (lo conferma, tra gli altri, la Corte dei Conti Liguria con parere n. 98/2020, laddove è rimarcato che la quota di contributo statale sia vincolata inderogabilmente alla specifica finalità indicata dalla legge, ossia al "concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco": sulle predette somme, infatti, grava, per legge, un vincolo di destinazione che non può essere modificato né dalla volontà dell'ente né dalla volontà del sindaco). Di seguito, l'andamento del gettito relativo (per il 2022 sono dati di previsione assestata a novembre, dal 2023 sono previsioni iniziali):

Esercizio	2022 assestato	2023 previsione	2024 previsione	2025 previsione
gettito	19.692,00	29.757,00	43.761,00	43.761,00

FONDO MENSA PERSONALE SCOLASTICO

Sono risorse stanziare dal Ministero della Pubblica Istruzione per il rimborso mensa insegnanti e personale scolastico delle scuole. Nel 2022 lo stanziamento è stato pari ad € 104.776.678, superiore di ben € 42.000.000 rispetto al 2021. Oltre all'incremento delle risorse è stata operata anche una revisione dei criteri per permettere l'ampliamento della platea dei fruitori, inserendo anche quei Comuni dove le scuole effettuano rientri pomeridiani, anche se non a tempo pieno, e per garantire una maggiore equità tenendo conto di tutto il personale che può usufruire del pasto. Nel triennio si prevede una conferma in tal senso.

Esercizio	2021 consuntivo	2022 assestato	2023 previsione	2024 previsione	2025 previsione
gettito	11.466,06	12.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00

CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF

Tutti i contribuenti possono, in sede di compilazione delle loro denunce dei redditi (modello Unico, CUD, o Modello 730), scegliere di destinare il 5 per mille dell'IRPEF al proprio comune di residenza, che utilizzerà queste risorse per lo svolgimento di attività sociali. Si prevede un gettito di € 1.600,00 per ciascun anno del triennio. Di seguito, il gettito storico (fino all'esercizio 2021 i dati sono desunti dal consuntivo, per il 2022 sono dati di previsione assestata a novembre, dal 2023 sono previsioni iniziali):

Esercizio	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gettito	639,68	0	629,08	712,51	1.356,17	1.096,42	0	1.671,55	1.367,63	1.279,99	1.279,99	1.818,66	1.835	1.800	1.800	1.800

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

A) PRELIEVO AGENZIA ENTRATE SU I.M.U. PER QUOTA ALIMENTAZIONE F.S.C. 2022			C) RIEPILOGO DELLE QUOTE COMPENSATIVE 2022 ATTRIBUITE A DECORRERE DAL F.S.C. 2016 per ristoro minori introiti I.M.U. e T.A.S.I.		
A1	Quota 2022 per alimentare il F.S.C. 2022, come da DPCM in corso di perfezionamento.	771.087,85	C1	RIMBORSO Abolizione T.A.S.I. abitazione principale.	638.195,24
B) DETERMINAZIONE QUOTA F.S.C. 2022 alimentata da I.M.U. di spettanza dei comuni			C2	RIMBORSO Agevolazioni I.M.U. - T.A.S.I. (locazioni, canone concordato e comodati).	8.542,45
B1+B4 del 2021	F.S.C. 2021 calcolato su risorse storiche.	-782.010,88	C3	RIMBORSO Agevolazione I.M.U. terreni.	0,00
B2	Attribuzione compensativa da correzione puntuale decorrenza 2022.	-37,39	C4	TASI assegnazione 80 mln "Gettito riscosso - TASI ab. Princ. 1 %" art.1, comma 449, lettera b, L.232/2016.	0,00
B3	Quota F.S.C. 2022 (B1 + B2).	-782.048,27	C5	Quota F.S.C. 2022 derivante da ristoro minori introiti I.M.U. e T.A.S.I. (C1 + C2 + C3 + C4).	646.737,69
B4	Quota FSC 2022 pari al 40% di B3, assegnata ai comuni delle 15 R.S.O. sulla base delle risorse storiche.	-312.819,31	C6	Rettifica per abolizione ristoro TASI Inquilini.	0,00
B5	Quota del 60% di B3 accantonata per costituire il fondo da ripartire, ai sensi dell'articolo del DPCM in corso di perfezionamento.	-469.228,96	C7	Quota F.S.C. 2022 derivante da ristoro minori introiti I.M.U., T.A.S.I. e abolizione ristoro TASI Inquilini (C5 + C6).	646.737,69
B6	Quota FSC 2022 60% riassegnata in base alla differenza tra fabbisogno standard e capacità Fiscale 2022.	-650.204,06	D1	Totale F.S.C. 2022 (B7+C7).	-316.285,68
B7	Totale assegnazione F.S.C. 2022 spettante da risorse storiche e perequazione (B4 + B6)	-963.023,37	D2	Correttivo art.1 comma 450 L. 232/2016.	0,00
QUOTE COMPENSATIVE			D3	Correttivo art.1 comma 449 lettera d-bis L. 232/2016.	9.092,32
B8			D4		
B9			D5	Totale F.S.C. 2022 compreso correttivi e contributi piccoli comuni (D1 + D2 + D3 + D4).	-307.193,36
B10			D6	Incremento dotazione F.S.C. 2022 sviluppo servizi sociali a 254,923 mln art.1, comma 449 lettera d-quinquies, L. 232/2016.	30.927,27
B11			D7	Incremento dotazione F.S.C. 2022 di 300 mln art.1, comma 449 lettera d-quater, L. 232/2016.	46.759,84
B12			D8	Totale F.S.C. 2022 compreso Incrementi (D5 + D6 + D7).	-229.506,24
B13			D9	Accantonamento 5,923 mln per rettifiche 2022 (da detrarre).	1.004,86
			D10	Totale F.S.C. 2022 al netto dell'accantonamento (D8 - D9).	-230.511,10
			Altre componenti di calcolo della spettanza 2022		
			E1	Incremento dotazione FSC 2022 di 100 mln posti disponibili negli asili nido art.1, comma 449 lettera d-sexies, L. 232/2016.	In corso di quantificazione
			E2	Riduzione per mobilità ex AGES (art. 7 c. 31 Sexies, DL 78/2010).	In corso di quantificazione

Il fondo di solidarietà comunale, attualmente disciplinato dall'art. 1, commi 448 e 449, legge n. 232/2016, è stato introdotto nel nostro ordinamento a seguito dell'emanazione della legge delega n. 42/2009 sul federalismo fiscale, che ha sostituito il sistema dei trasferimenti statali. Il fondo di solidarietà comunale svolge tre funzioni: 1. riequilibrio delle risorse a seguito del cambiamento delle basi imponibili, nel passaggio da ICI a IMU, e quindi dei gettiti relativi; 2. perequazione delle risorse disponibili rispetto ad indici di fabbisogno e capacità fiscale autonoma; 3. ristoro dei gettiti aboliti, quali IMU e TASI 1° casa.

La perequazione e il riequilibrio avvengono in forma orizzontale, ovvero tra enti, non in forma verticale, ovvero con l'intervento dello Stato.

In questa sede si vuole mettere in luce l'importanza dell'analisi dei dati del fondo di solidarietà comunale, che non può assolutamente essere visto nel totale per leggere le sue variazioni di anno in anno: il fondo di solidarietà comunale è composto di tre parti bene distinte (oltre alla componente di alimentazione pari al 22,43% dell'IMU): i) la quota tradizionale, ii) la quota a ristoro; iii) la quota aggiuntiva (vincolata) per la convergenza verso i fabbisogni standard.

La quota tradizionale da un anno all'altro si riduce o aumenta in base alla differenza (calcolata su una quota via via crescente) tra fabbisogni standard e capacità fiscale; la quota a ristoro è costante; la quota aggiuntiva è crescente, ma è vincolata.

E' fondamentale partire dal fondo di solidarietà 2022 ed analizzare la dinamica tra B3 a B7 per evidenziare la sua evoluzione, in aumento o in diminuzione: di questo occorre tenere conto per il bilancio 2023-2024-2025, laddove la quota variabile passerà dal 60% (2022) al 65% (2023) al 70% (2024) al 75% (2025).

Incremento FSC: il comma 449, lett. d-quater), art. 1, legge n. 232/2016, prevede il seguente incremento del FSC a favore dei comuni delle RSO e delle Regioni Sicilia e Sardegna, destinato a specifiche esigenze di correzione nel riparto del medesimo fondo: a) 300 milioni di € nel 2022 (rigo D7 del prospetto FSC 2022); b) 330 milioni di euro nel 2023; c) 560 milioni di € annui dal 2024.

FSC – quota sviluppo servizi sociali: il comma 449, lett. d-quinquies), art. 1, legge n. 232/2016, prevede il seguente incremento del FSC per i comuni delle RSO, finalizzato al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata: a) 254.923.000 € per l'anno 2022 (rigo D6 del prospetto

FSC 2022); b) 299.923.000 € per l'anno 2023; c) 345.923.000 € per l'anno 2024; d) 390.923.000 € per l'anno 2025; e, per la stessa finalità, il seguente incremento del FSC per i comuni delle Regioni Sicilia e Sardegna: a) 44 milioni di € per l'anno 2022 (riparto D.M. 8 agosto 2022); b) 52 milioni di € per l'anno 2023; c) 60 milioni di € per l'anno 2024; d) 68 milioni di € per l'anno 2025.

FSC – quota potenziamento servizi educativi per l'infanzia: il comma 449, lett. d-sexies), art. 1, legge n. 232/2016, prevede il seguente incremento del FSC per i comuni delle RSO e delle Regioni Sicilia e Sardegna, finalizzato a incrementare l'ammontare dei posti disponibili nei servizi educativi per l'infanzia: a) € 120 ml. per l'anno 2022 (riparto D.M. 19 luglio 2022); b) € 175 ml. per l'anno 2023; c) € 230 ml. per l'anno 2024; d) € 300 ml. per l'anno 2025.

FSC – quota potenziamento trasporto alunni disabili: il comma 449, lett. d-octies), art. 1, legge n. 232/2016, prevede il seguente incremento del FSC per i comuni delle RSO e delle Regioni Sicilia e Sardegna, finalizzato a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei Livelli Essenziali di Prestazione (LEP), il numero di studenti disabili, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica: a) € 30 ml. per l'anno 2022 (riparto D.M. 30 maggio 2022); b) € 50 ml. per l'anno 2023; c) € 80 ml. per l'anno 2024; d) € 100 ml. per gli anni 2025 e 2026.

La legge di bilancio 2023 (art. 1, comma 469) incrementa di 50 milioni di euro la quota del FSC dedicata al progressivo ristoro del taglio a suo tempo operato con il D.L. n. 66/2014, di cui al comma 449, lett. d-quater, art. 1, legge n. 232 del 2016.

Riduzione fondo ex AGES: anche per il prossimo triennio trova applicazione la riduzione dei contributi erariali ex art. 7, comma 31-sexies, D.L. n. 78/2010, conseguente all'abrogazione del fondo di mobilità dei segretari comunali e provinciali e contestuale abrogazione dell'obbligo di versamento delle relative somme all'Agenzia dei Segretari (AGES). In base al D.M. 20 febbraio 2013, per l'anno 2023 la decurtazione verrà effettuata a carico della sede di segreteria singola o convenzionata, con riferimento alla data del 31 dicembre 2021; in caso di segreteria convenzionata, l'ente capofila, a cui viene effettuata la decurtazione, potrà rivalersi in quota parte sui comuni convenzionati alla suddetta data di riferimento.

Quanto premesso, il Comune di Serramazzone ha un Fondo di solidarietà negativo; ciò significa che non solo non riceve contributi, ma: i) subisce una trattenuta di € 771.087,85 dal gettito IMU, attraverso il circuito dei riversamenti F24; ii) restituisce, sempre a valere sull'IMU, un'ulteriore somma di € 230.511,10.

Entrate Extra-Tributarie

Il gettito delle entrate extratributarie rappresenta nel 2023 l'11,19% delle entrate correnti del bilancio, e presenta il seguente andamento:

Entrate Extratributarie	2018- consuntivo	2019- consuntivo	2020- consuntivo	2021- consuntivo	Assestato 2022	Differenza 2023-2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Totale triennio
Sanzioni amm.ve	88.525,72	481,06	960,76	773,12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
Proventi mercati e fiere					5.300,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00	20.400,00
Interessi attivi	0,71	1,91	5,33	3,17	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	600,00
Rimborsi diversi (danni, procedure, spese di lite, spese elettorali, ecc.)	33.827,44	83.762,56	28.912,26	27.338,56	164.587,00	-71.601,00	92.986,00	75.355,00	75.355,00	243.696
Rimborsi spese di personale	107.658,75	59.323,64	10.959,95	6.892,22	20.272,00	32.728,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	159.000
Iva/Irap a credito	26.938,60	39.159,00	29.099,99	53.576,54	45.000,00	-5.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000

Diritti segreteria/contratti/notifiche	75.234,73	64.083,41	60.757,16	97.335,56	80.900,00	19.900,00	100.800,00	80.800,00	80.800,00	262.400
Serramazzone Patrimonio	89.821,06					0,00				0,00
Dividendi	90.599,37	92.633,30	92.633,30	83.796,63	52.180,00	18.820,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	213.000
Affitti/canoni/noleggi/concessioni/cosap/canone esposizione pubblicitaria/canone occupazione mercati	121.232,26	189.054,20	237.678,14	176.383,75	287.889,00	-73.389,00	214.500,00	214.500	214.500,00	643.500
Servizi scolastici	269.801,77	227.704,89	149.762,62	265.042,40	220.300,00	59.500,00	279.800,00	275.800	275.800,00	831.400
Proventi impianti sportivi	12.012,00	12.875,20	3.936,10	48,80	11.500,00	8.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Proventi da successione				75.000,00		0,00				0,00
Sanzioni stradali					50,00	169.950	170.000,00	250.000	250.000,00	670.000
	915.652,41	769.079,17	614.705,61	786.190,75	889.578,00	159.508	1.050.586,00	1.088.955	1.088.955	3.228.496
entrate extratributarie su entrate correnti	anno 2018	anno 2019	anno 2020	anno 2021	anno 2022	anno 2023	anno 2024	anno 2025	MEDIA ANNUA	
entrate extratributarie	915.652,41	769.079,17	614.705,61	786.190,75	889.578,00	1.050.586	1.088.955,00	1.088.9550	7.203.701,94	
totale entrate correnti	8.322.241,75	8.633.475,24	8.748.251,58	8.138.313,71	9.113.732,38	9.384.965	9.229.955	9.143.497	70.704.604,66	
% extratributarie su correnti	11,00%	8,91%	7,03%	9,66%	9,76%	11,19%	11,80%	11,91%	10,19%	

In relazione alla tabella soprariportata si precisa che:

Sanzioni amministrative: la più parte era riferita a condoni edilizi, che dal 2019 è registrata in conto capitale;

Rimborsi spese di personale: la riduzione risente del cessare progressivo dei comandi presso altri enti; dal 2023 è previsto il rimborso di quota spesa per il segretario comunale (segreteria associata/capofila Comune di Serramazzone);

Serramazzone Patrimonio: dal 2019 è impostata una nuova gestione, che vede unicamente contratti di servizio stipulati con la società, per prestazioni rese (non partite credito/debito per utilizzi di personale);

Servizi scolastici: costante la ripresa post Covid; incremento di una nuova sezione "Nido Primavera";



Sanzioni stradali: prevista da aprile 2023 la reinternalizzazione del servizio di polizia municipale.

DIVIDENDI SOCIETA' PARTECIPATE

Si presenta di seguito il gettito dei dividendi da società partecipate, importante voce delle entrate extratributarie. La previsione in riduzione del dividendo Hera tiene conto delle alienazioni di azioni effettuate e dell'ipotesi di dividendo (allo stato, l'Ente possiede n. 284.833 azioni Hera).

Società	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	PREVISIONE TRIENNIO
HERA SPA	63.599,37	56.633,30	56.633,30	56.796,63	34.180,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00

ACQUEDOTTO DRA-GONE IMPIANTI SRL	27.000,00	36.000,00	36.000,00	27.000,00	18.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	108.000,00
totale	63.599,37	92.633,30	92.633,30	83.796,63	52.180,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	213.000,00



Al fine di garantire una maggiore visibilità ai propri azionisti sui dividendi futuri, Hera ha stabilito di perseguire una dividend policy che prevede un dividendo in crescita al 2025, fino a 14,5 centesimi di euro.

I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Il Comune deve definire la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata da tariffe/contribuzioni/entrate specificamente destinate e, per il 2023, lo ha fatto con DGC n. 2 del 5/1/2023. La percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale è del 70,50%. Il conteggio non tiene conto del servizio di trasporto scolastico, non essendo un servizio a domanda individuale, ex elenco D.M. Interno 31.12.1983; inoltre, come previsto dall'art. 5, legge n. 498/1992, le spese del servizio di asilo nido sono calcolate al 50% (in ogni modo, gli asili nido sono esclusi dai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale: la novità interviene grazie al comma 173 dell'articolo unico, legge n. 234/2021 che, modificando il comma 2, lett. a), art. 243 Tuel, fissa nuove regole per Comuni e Province strutturalmente deficitari).

Il gettito delle relative entrate è stato calcolato tenendo conto delle tariffe in essere che, per il 2023, sono invariate rispetto al 2022, e della previsione di una seconda sezione del "Nido Primavera"; si vedano, con riguardo ai servizi scolastici, i seguenti atti:

anno scolastico 2022/2023

- trasporto scolastico: la deliberazione giuntale n. 121 del 30/11/2021;
- refezione scolastica: la delibera giuntale n. 120 del 30/11/2021;

- servizio assistenza pre e post scuola: la deliberazione giuntale n. 122 del 30/11/2021;
- servizio educativo per la prima infanzia “Sezione primavera”: la deliberazione giuntale n. 123 del 30/11/2021;

esenzione tariffe per fruizione servizi scolastici e parascolastici, in forza dell'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio comunale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel paese: le deliberazioni giuntali n. 41 del 5/4/2022 e n. 75 del 24/6/2022;

anno scolastico 2023/2024

- trasporto scolastico: la deliberazione giuntale n. 149 del 19/11/2022;
- refezione scolastica: la delibera giuntale n. 151 del 19/11/2022;
- servizio assistenza pre e post scuola: la deliberazione giuntale n. 152 del 19/11/2022;
- servizio educativo per la prima infanzia “Sezione primavera”: la deliberazione giuntale n. 150 del 19/11/2022;

esenzione tariffe per fruizione servizi scolastici e parascolastici, in forza dell'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio comunale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel paese: la deliberazione giuntale n. 148 del 19/11/2022;

La percentuale di copertura è superiore al limite prudenziale del 36%, minimo previsto dalla normativa vigente per segnalare una criticità di carattere economico e finanziario.

SERVIZIO	SPESE PER IL PERSONALE	ACQUISTO BENI/SERVIZI E INTERESSI	TOTALE SPESE	ENTRATE	%	DI CUI PROVENTI RETTE / TARIFFE
Asilo Nido (50%) **	8.475,00	135.350,00	143.825,00	189.760,00	131,94%	59.000,00
Refezione scolastica	36.291,00	300.757,00	337.048,00	198.355,00	58,85%	175.000,00
Impianti sportivi	0,00	152.100,00	152.100,00	75.915,00	49,91%	20.000,00
Fiere e mercati	7.718,65	18.600,00	26.318,65	6.800,00	25,84%	6.500,00
Pre post scuola	0,00	21.000,00	21.000,00	8.800,00	41,90%	8.800,00
TOTALI	52.484,65	627.807,00	680.291,65	479.630,00	70,50%	269.300,00

Di seguito, le percentuali di copertura dei servizi ottenute negli anni (media 59,77%):

Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022 (previsione)
60,12%	67,55%	56,59%	65,48%	60,70%	60,22%	70,02%	56,58%

PROVENTI DELLE SANZIONI STRADALI

Le somme sono accertate nel bilancio dell'Unione dei comuni del Frignano, a cui questo Ente ha trasferito la funzione. In vista della reinternalizzazione del servizio a far tempo da aprile 2023, sono effettuate le relative previsioni:

Entrata	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale triennio
Sanzioni stradali	50,00	170.000,00	250.000,00	420.050,00	420.050,00

La legge di bilancio 2023 ha scongiurato l'aumento del 15,6% degli importi delle multe a partire dall'1 gennaio 2023: come noto, il Codice della strada prevede che gli importi delle sanzioni amministrative siano adeguati ogni due anni in base alla variazione percentuale dell'Indice Foi (Famiglie di operai e impiegati) calcolato mensilmente dall'Istat. Due anni fa la variazione risultò negativa dello 0,2%, ma diminuirono solo le multe sopra i 250 € per effetto dell'arrotondamento all'unità di euro dei nuovi importi ricalcolati. Stavolta l'indice di novembre (quello che sarebbe stato preso a riferimento per determinare l'incremento) segna un rialzo del 15,6%, percentuale che avrebbe impattato significativamente su tutte le sanzioni, anche su quelle d'importo più basso come il divieto di sosta semplice, che sarebbe passato da 42 a 49 €. Invece, per la prima volta il governo ha deciso di non apportare alcun adeguamento "in considerazione dell'eccezionale situazione economica". Per il biennio 2023-2024, dunque, gli importi delle sanzioni resteranno quelli attualmente in vigore. In conclusione: l'art. 1, comma 497, legge n. 197/2022, sospende, per gli anni 2023 e 2024, l'aumento biennale dell'importo delle sanzioni amministrative al Codice della strada.

Con DGC n. 6 del 5/1/2023 è stato approvato come segue il riparto e la destinazione delle sanzioni stradali per l'anno 2023:

IMPORTO VINCOLATO EURO 85.000,00				
FINALITA'	% VINCOLO	IMPORTO VINCOLATO	DESTINAZIONE-CAP. SPESA	IMPORTO
interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente	25%	21.250,00	1030548310/0 SPESE PER LE STRADE COM.LI-PRESTAZIONI DI SERVIZIO	20.000,00
			1030539200/0 SENTIERISTICA ESCURSIONISTICA E CARTOGRAFIA (quota parte-totale spesa 5.500,00)	1.250,00
TOTALE SOMME VINCOLATE		21.250,00		21.250,00
Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia	25%	21.250,00	1030200001/0 COMANDO PM ACQUISTO BENI	5.000,00
			1030299001/0 COMANDO PM ACQUISTO SERVIZI	15.000,00

provinciale/municipale			1010020903/0 SPESE PER IL PERSONALE DI P.M. STRAORDINARIO (quota parte-totale spesa 2.500,00)	1.250,00
TOTALE SOMME VINCOLATE		21.250,00		21.250,00
Altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative a: <ul style="list-style-type: none"> • manutenzione delle strade di proprietà dell'ente; • installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle medesime strade; • redazione dei piani urbani del traffico e dei piani del traffico per la viabilità extraurbana; • interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti vulnerabili, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti; • svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale; • misure di assistenza e di previdenza per il personale dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale; • assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro; • progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale; • progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni connesse alla guida sotto l'influenza dell'alcool o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti; • acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale/municipale, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale; • interventi a favore della mobilità ciclistica; • acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente interessato; 			1030207002/0 NOLEGGIO DI VEICOLI PER VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI	1.000,00
			1040118500 SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE COMPENSORIALE	26.400,00
			1030543500/0 SPESE PER LE STRADE VICINALI-ACQUISTO DI BENI	4.000,00
			1030543510 SPESE PER LE STRADE COMUNALI-ACQUISTO DI BENI	5.000,00
			1030548300/0 SPESE PER LE STRADE VICINALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.000,00
50% 42.500,00			1030539200/0 SENTIERISTICA ESCURSIONISTICA E CARTOGRAFIA (quota parte-totale spesa 5.500,00)	1.100,00
TOTALE SOMME VINCOLATE		42.500,00		42.500,00

TOTALE GENERALE SOMME VINCOLATE		85.000,00		85.000,00
DI CUI: VINCOLO SPECIFICATAMENTE DISPOSTO IN RELAZIONE AI PROVENTI DELLE SANZIONI PER ECCESSO DI VELOCITÀ RILEVATI CON APPARECCHI ELETTRONICI				
Realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno		1030548310/0 SPESE PER LE STRADE COM.LI-PRESTAZIONI DI SERVIZIO		20.000,00
		1030543510 SPESE PER LE STRADE COMUNALI-ACQUISTO DI BENI		5.000,00
		1030548300/0 SPESE PER LE STRADE VICINALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI		5.000,00
		1030543500/0 SPESE PER LE STRADE VICINALI-ACQUISTO DI BENI		4.000,00
		1010020903/0 SPESE PER IL PERSONALE DI P.M. STRAORDINARIO (quota parte-totale spesa 2.500,00)		1.250,00
		1030539200/0 SENTIERISTICA ESCURSIONISTICA E CARTOGRAFIA (quota parte-totale spesa 5.500,00)		1.250,00
TOTALE SOMME VINCOLATE				36.500,00

CANONI DI LOCAZIONE/UTILIZZO BENI

Si presenta di seguito il gettito dei canoni di locazione attivi, importante voce delle entrate extratributarie. Al riguardo, si evidenzia il nuovo contratto stipulato nel 2019 con IAL (scuola alberghiera di Serramazzone), per il quale nel 2020 si è registrata un'entrata straordinaria, pari a quello che era mancato nel 2018 (canone IAL versato alla Serramazzone Patrimonio srl anziché al Comune). Gli altri canoni di locazione di immobili riguardano i locali affittati ai medici, in riduzione per effetto della stipula di comodati piuttosto che di locazioni. Dopo la cessazione dello stato emergenziale, riprende l'incasso di proventi per l'utilizzo degli impianti sportivi. Risibile l'incasso per la locazione delle sale comunali, per le quali il 2022 ha visto l'incasso di rimborsi arretrati. Viene meno il canone per la locazione degli scuolabus al gestore del servizio, stante l'intervenuta alienazione dei mezzi.

Descrizione	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
FITTI REALI DI FABBRICATI	10.502,00	65.623,85	125.257,99	64.700,00	59.512,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00
CANONI LOCAZIONE SCUOLABUS	1.690,00	1.819,50	823,50	2.470,00	3.660,00	0	0	0
PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	12.012,00	12.875,20	3.936,10	2.000,00	11.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

AFFITTO SALE COMUNALI	0,00	1.581,57	347,28	300,00	49.588,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	24.204,00	81.900,12	130.364,87	69.470,00	124.260,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00

CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2020, dal 2021 questo canone riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari: tale canone sostituisce la disciplina, in vigore fino al 31.12.2020, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi/aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade. Le previsioni sono pari alla sommatoria di quanto ipotizzato in relazione a COSAP, imposta sulla pubblicità e diritti sulle affissioni, al netto delle esenzioni/riduzioni di legge:

Entrata	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Totale triennio
Canone unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria	51.750,50	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00

Il canone è previsto in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti, fatta salva la possibilità di variare il gettito modificando le tariffe; in tal senso, si veda la DCC n. 38 del 28/5/2021, con cui si regola il nuovo "canone unico" e si fissano le relative tariffe per il 2021. Le stesse sono state parzialmente adeguate, sulla scorta dell'Istat:

con decorrenza 1.1.2022, ex DGC n. 8 del 22.1.2022;

con decorrenza 1.1.2023, ex DGC n. 12 del 21.1.2023.

D'interesse, a far tempo dal 2022 è la DCC n. 24 del 29/4/2022, che estende a tutto l'anno (e non solo al periodo aprile/ottobre), la riduzione del 90% sul canone per le occupazioni realizzate dai titolari di pubblici esercizi che intendono installare elementi di arredo urbano (tavolini, sedie, ombrelloni, piccoli gazebo, luci, fioriere, ecc.).

Dal 2020 al 2022 sono state introdotte le seguenti fattispecie di esonero dal canone unico patrimoniale (dal Cosap per il 2020), prevedendo un ristoro ai Comuni per le minori entrate:

ANNO 2020 (COSAP): dal 1° maggio al 31 dicembre 2020 per i pubblici esercizi (bar, ristoranti, ecc.);

ANNI 2021-2022 (canone unico patrimoniale):

dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022 per i pubblici esercizi (bar, ristoranti, ecc.);

dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2022 per gli spettacoli viaggianti e circensi.

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE NEI MERCATI

Sempre dal 2021, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2020, è istituito il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati: più precisamente si tratta del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Tale canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il sopra visto canone patrimoniale per l'occupazione di aree pubbliche e per le comunicazioni pubblicitarie. Soggetto passivo è il titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata. La misura del canone è determinata dal comune in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.

Il canone è previsto in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti (al netto delle esenzioni/riduzioni di legge), fatta salva la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe; in tal senso, si veda la DCC n. 38 del 28/5/2021, con cui si regolamenta il nuovo "canone unico" e si fissano le relative tariffe per il 2021, tutt'oggi invariate. Di seguito, le previsioni:

Entrata	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Totale triennio
Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati	0	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00

Dal 2020 al 2022 sono state introdotte le seguenti fattispecie di esonero dal canone unico patrimoniale (dal Cosap per il 2020), prevedendo un ristoro ai comuni delle minori entrate:

ANNO 2020 (COSAP): dal 1° marzo al 15 ottobre 2020 per gli ambulanti (titolari posteggi);

ANNI 2021-2022 (canone unico patrimoniale): dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022 per gli ambulanti (titolari posteggi).

Analisi delle entrate per investimenti

Per le entrate proprie in conto capitale, lo scenario è fortemente condizionato dalla possibilità di effettiva ripresa dello sviluppo e dell'attività edilizia, con riferimento quindi alle alienazioni immobiliari previste nel bilancio e agli oneri da permessi di costruire connessi; impattante sarà anche la nuova disciplina del contributo di costruzione di cui alla DGR Emilia Romagna n. 186 del 20.12.2018, recepita dal Comune con DCC n. 58 del 30/9/2019. Da non trascurare sono le risorse messe a disposizione con il PNRR e l'attivazione di nuovi mutui.

TIPOLOGIA ENTRATA	%	2018 Consuntivo	%	2019 Consuntivo	%	2020 Consuntivo	%	2021 Consuntivo	%	2022 Assestato	%	2023 Previsione	%	2024 Previsione	%	2025 Previsione	Totale triennio
Sanzioni ambientali			0,57	6.238,01	0,02	962,66	0,28	3.800,41	0,12	2.686	0,12	3.000	0,11	3.000	0,15	3.000	9.000
Contributi stato/regione/unione/privati	14,03	88.313,74	64,16	699.320,75	58,03	2.534.777,04	19,22	261.809,28	17,30	389.020	4,70	122.500	77,31	2.020.320	4,36	85.000	2.227.820
Avanzo	3,81	24.000,00	7,11	77.512,00	2,89	126.300,00	32,17	438.300,00	14,90	335.000							
Oneri urbanizzazione, condono, sanzioni/monetizzazioni	38,86	244.604,66	28,16	306.893,14	4,54	198.312,33	13,19	179.653,29	10,31	231.771	12,35	321.880	7,84	205.000	11,03	215.000	741.880,
Alienazione azioni	43,30	272.537,74			3,09	135.087,65	35,15	478.870,40	14,90	334.933	6,43	167.500					167.500
Alienazione patrimonio/diritti di superficie					1,66	72.315,27			1,29	28.920	1,57	40.800	14,73	384.871	9,54	186.000	611.671
Mutui					29,76	1.300.000,00			47,72	926.000	74,85	1.951.000			74,91	1.460.000	3.411.000
TOTALE	100	629.456,14	100	1.089.963,90	100	4.367.754,95	100	1.362.433,38	100	2.248.330	100	2.606.680	100	2.613.191	100	1.949.000	7.168.871

GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

La legge n. 10/1977 "Norme in materia di edificabilità dei suoli", con l'art. 3, istituì la corresponsione al Comune di un contributo di costruzione commisurato all'entità e alla funzione delle opere edilizie. L'art. 12 della stessa legge stabilì un vincolo di destinazione fra tali entrate e le spese che dovevano essere finalizzate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione. Le leggi di bilancio degli anni 2000 hanno modificato quel principio, consentendo che le entrate in interesse potessero essere utilizzate anche per le spese correnti, così come riportato nella tabella che si presenta, che riepiloga la situazione a tutto il 2020. Per giungere ai giorni nostri, l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione o meglio, dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle relative sanzioni, infatti, è disciplinato dall'art. 1, comma 460, L. 232/2016, come modificato dall'art. 1-bis, comma 1, D.L. 148/2017. Tale comma prevede infatti che i suddetti proventi siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. Con tale norma venivano finalmente superati – una volta per tutte – i limiti percentuali e le differenti tipologie di spese correnti che nel tempo vari provvedimenti normativi avevano individuato come finanziabili. Per individuare le spese relative ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria è necessario fare riferimento all'art. 4, legge n. 847/1964, che le elenca in maniera univoca e puntuale. Le prime sono rappresentate da: a) strade residenziali; b) spazi di sosta o di parcheggio; c) fognature; d) rete idrica; e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; f) pubblica illuminazione; g) spazi di verde attrezzato; g-bis) infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, ex artt. 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche (D.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni), e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate anche all'interno degli edifici. Le seconde sono invece costituite da: a) asili nido e scuole materne; b) scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo; c) mercati di quartiere; d) delegazioni comunali; e) chiese ed altri edifici religiosi; f) impianti sportivi di quartiere; g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie; h) aree verdi di quartiere. Sul testo del comma 460 è tuttavia intervenuto il legislatore in sede di conversione del "Milleproroghe" (D.L. 162/2019) avvenuta con legge n. 8/2020. In particolare, nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, è stata aggiunta una nuova tipologia di spesa finanziabile con i proventi in oggetto. A farlo è il comma 5-quinquies dell'art. 13 del decreto che prevede testualmente che all'art. 1, comma 460, legge 11 dicembre 2016, n. 232, sia infine aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dal 1° aprile 2020 le

risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori". Che cosa sono i 'piani di zona'? Si tratta di strumenti urbanistici previsti dall'art. 1, legge n. 167/1962 come obbligatori per i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o che siano capoluoghi di provincia. Sono invece previsti come facoltativi per tutti i restanti comuni. Essi devono individuare le zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare nonché alle opere e servizi complementari, urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico. La norma ha una data di entrata in vigore ben precisa: il 1° aprile 2020. La pandemia ha inciso sulla normativa in materia: l'art. 109, comma 2, D.L. n. 18/2020, stabilisce che gli enti locali, fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, possono utilizzare, per l'esercizio finanziario 2020, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal D.P.R. n. 380/2001, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'art. 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico, per finanziare le spese correnti connesse con l'emergenza COVID-19. In sostanza, tale facoltà è stata prevista in deroga alla regola principale che era stata introdotta dall'art. 1, comma 460, legge n. 232/2016; tale deroga doveva essere espressa in quanto, nel vigente quadro normativo, si rinviene il principio generale di divieto di finanziare spese correnti con entrate in conto capitale. Conseguentemente, i proventi in questione, oltre a dover essere prioritariamente utilizzati per garantire gli equilibri di bilancio, dovranno essere destinati agli specifici utilizzi stabiliti dalla legge n. 232/2016, senza vincoli temporali, e, per il solo anno 2020, a quelli previsti dal D.L. n. 18/2020, e cioè: i) utilizzo ai fini del riequilibrio di bilancio; ii) spese correnti emergenza Covid-19; iii) realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; iv) risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; v) interventi di riuso e di rigenerazione e demolizione di costruzioni abusive; vi) acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico; vii) interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico; viii) interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano; ix) spese di progettazione per opere pubbliche.

A causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria, i comuni hanno continuato ad utilizzare anche per il 2021 i proventi degli oneri di urbanizzazione e delle sanzioni irrogate ai sensi del Testo Unico sull'Edilizia per finanziare le spese correnti legate alla pandemia; tali proventi potevano essere utilizzati dagli enti anche integralmente (art. 1, comma 786, legge 30 dicembre 2020, n. 178), e hanno potuto farlo anche per il 2022: l'utilizzo delle entrate da concessioni edilizie nel 2022–2023–2024 è avvenuta, quindi, in applicazione del comma 460, art. 1, legge n. 232/2016.


Cessata l'emergenza Covid-19, si ripristina la situazione pre-emergenziale.

Di seguito, in ogni modo, si presenta lo sviluppo del gettito degli oneri di urbanizzazione (e monetizzazioni) che, per il triennio 2023/2025, è quasi interamente destinato alla parte corrente del bilancio (manutenzione ordinaria del patrimonio) e, in particolare, alla manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione:

capitolo	oneri di urbanizzazione a spese manutenzione patrimonio (parte corrente)	2023	2024	2025
1030556700/0 (quota parte)	manut. ord. pubblica illuminazione	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	totale	185.000,00	185.000,00	185.000,00

Circa le tariffe, si veda la nuova disciplina del contributo di costruzione di cui alla DGR n. 186 del 20.12.2018, recepita dal Comune con DCC n. 58 del 30/9/2019, rispetto alla quale non risultano aggiornamenti; per le monetizzazioni, si veda la DGC n. 172 del 29/2/2022.

Anno	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Oneri complessivi	129.046,57	122.772,35	583.669,89	346.974,21	306.893,14	198.312,33	179.653,29	231.771	321.880	205.000	215.000
di cui destinati alla parte corrente	42.480,04	99.649,17	-	230.000,00	-	-	171.012,27	190.798	185.000	185.000	185.000
% destinazione a corrente	32,92%	81,17%	0,00%	66,29%	0,00%	0,00%	95,19%	82,32%	57,47%	90,24%	86,05%



Per avere dei termini di paragone, si fornisce una rappresentazione dell'utilizzo degli oneri nei comuni della regione Emilia Romagna nell'esercizio 2020¹ che, come detto, era consentito fino al 100% per le spese correnti destinate all'emergenza Covid-19 e per quelle previste dalla legge n. 232/2016.

¹ La Regione Emilia Romagna ha pubblicato l'aggiornamento annuale 2020 dello studio sull'uso degli oneri di urbanizzazione nei bilanci dei Comuni della Regione Emilia-Romagna (https://autonomie.regione.emilia-romagna.it/bilanci-enti-locali/approfondimenti/studi/oneri-urbaniz-sintesi-2020_definitivo.pdf/view); si tratta dell'ultimo studio pubblicato.

ACCENSIONE DI PRESTITI

Nel triennio è prevista l'accensione di mutui per un totale di euro 3.411.000,00:

FINALITÀ INDEBITAMENTO	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	TOTALE TRIENNIO
MUTUO PER VIABILITÀ COMUNALE	265.000,00			265.000,00
MUTUO PER EDIFICI SCOLASTICI	1.535.000,00		710.000,00	2.245.000,00
MUTUO PER COSTRUZIONE PALESTRA POLO SCOLASTICO			750.000,00	750.000,00
MUTUO PER REALIZZAZIONE CIMITERI	151.000,00			151.000,00
Totale	1.951.000,00	0	1.460.000,00	3.411.000,00

ALIENAZIONI PATRIMONIALI

In esito al piano di alienazioni del patrimonio (si veda il successivo paragrafo 1.4.1 "PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2023/2025"), alla previsione di alienare altri diritti reali, per "riscatto aree peep", e del ricavo derivante dalla vendita delle reti e degli impianti di distribuzione del gas (DCC n. 20 del 25/3/2021), inserita, tuttavia, nel 2025, per soli € 141.000, nel bilancio è previsto il seguente gettito:

Entrata	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale triennio
Vendite beni immobiliari	6.800,00	348.710,00	0,00	355.510,00
Vendite diritto di superficie aree peep	34.000,00	36.161,00	45.000,00	115.161,00
Vendita reti gas	0	0	141.000,00	141.000,00
Totale	40.800,00	384.871,00	186.000,00	611.671,00

Il 10% dei proventi da alienazioni patrimoniali, come prescritto dalla normativa, sarà accantonato nell'avanzo e destinato alla riduzione dell'indebitamento (art. 56-bis, comma 11, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, nel testo modificato dall'art. 7, comma 5, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125).

ALIENAZIONE BENI MOBILI

E' prevista la vendita di azioni Hera spa, "sbloccate" ex DCC n. 82 del 31/12/2020, utile a realizzare il seguente incasso:

Entrata	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale triennio
Vendita azioni Hera	167.500,00	0	0	167.500,00

Per questo, al fine di finanziare gli investimenti programmati, l'Ente ha intenzione di procedere alla vendita di n. 62.000 azioni, tenuto conto della quotazione delle azioni medesime.

Nell'anno 2022 l'Ente ha provveduto alla vendita di n. 100.000 azioni, ricavando € 334.932,22, in seguito alla quale il Comune possiede n. 284.333 azioni, tutte iscritte (eccetto una) nell'elenco del "voto maggiorato", e di cui n. 16.333 "bloccate" per il "patto di sindacato".

L'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA PARTE CORRENTE DEL BILANCIO

Non risulta applicata alcuna quota di avanzo al bilancio di previsione.

Entrate e uscite non ricorrenti

Le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

E/U	Titolo	Descrizione	2023	2024	2025
E	E1	Imposta municipale propria	930.000,00	822.380,00	822.380,00
		Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	50.000,00	40.000,00	40.000,00
		Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	1.000,00	300,00	300,00
	E3	Vendita di beni	170.000,00	250.000,00	250.000,00
	E4	Alienazione di Beni immobili	6.800,00	348.710,00	-
		Alienazione di diritti reali	34.000,00	36.161,00	45.000,00
		Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c.	133.000,00	18.000,00	18.000,00
		Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	97.500,00	85.000,00	85.000,00
		Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	-	449.000,00	-
		Contributi agli investimenti da Famiglie	25.000,00	25.000,00	-
		Permessi di costruire	191.880,00	190.000,00	200.000,00
	E5	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	167.500,00	-	-
	E6	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	1.800.000,00	-	1.460.000,00
E Totale			3.606.680,00	2.264.551,00	2.920.680,00
U	U1	Altri beni di consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Altri fondi e accantonamenti	20.000,00	20.000,00	49.900,00
		Altri servizi	70.000,00	20.000,00	20.000,00
		Altri trasferimenti a famiglie	70.200,00	50.200,00	50.200,00
		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	641.341,80	615.155,66	615.155,66
		Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Retribuzioni in denaro	19.000,00	19.000,00	19.000,00
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	434.411,00	350.761,00	350.761,00
		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	60.668,00	55.100,00	45.100,00
	U2	Altri beni materiali	15.000,00	10.000,00	10.000,00
		Beni immobili	2.275.000,00	2.343.320,00	1.714.000,00
		Contributi agli investimenti a Famiglie	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Hardware	30.000,00	5.000,00	5.000,00
		Mobili e arredi	86.000,00	20.000,00	20.000,00
		Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U Totale			3.751.620,80	3.538.536,66	2.929.116,66

Si segnala che la voce Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente compresa nelle spese non ricorrenti è corrispondente alla quota di FCDE relativa alle entrate che sono da considerarsi Non ricorrenti come da principio contabile applicato 4.2 al punto 9.11.3.

FCDE e Altri fondi

Nel bilancio di previsione è stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Il FCDE ha la funzione di precludere l'impiego di risorse di incerta acquisizione ed è un fondo rettificativo, in diminuzione di una posta di entrata, finalizzato a correggere il valore nominale dei crediti dell'ente in relazione alla parte di essi che si prevede di non incassare in corso di esercizio, proprio al fine di evitare un risultato di amministrazione negativo a seguito delle eventuali minusvalenze derivanti dalla riscossione dei crediti soltanto parziale. Ed infatti, l'istituto del fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce, a ben vedere, una necessaria integrazione legale al «principio della previa dimostrazione analitica dei crediti e delle somme da riscuotere, iscrivibili nelle partite dei residui attivi e computabili ai fini del risultato di amministrazione, connotato dalla stretta inerenza ai concetti di certezza e attendibilità che devono caratterizzare le risultanze della gestione economica e finanziaria» (Corte cost., sent. n. 138/2013) (Corte cost., sent. n. 4/2020).

Quanto alla quantificazione del relativo accantonamento, atteso il ruolo strategico del FCDE nell'ambito del principio di competenza finanziaria rafforzata, è essenziale che lo stesso abbia una applicazione estesa,

limitando quanto più possibile le tipologie di entrate escluse dal calcolo dello stesso, in specie quelle per le quali non vi è certezza in merito alla integrale riscuotibilità al fine di evitare un incremento non sostenibile dei margini di spese, con ciò preservando l'equilibrio di bilancio e la sana e prudente gestione.

Un accantonamento al FCDE inferiore a quello richiesto dal principio applicato della competenza finanziaria potenziata costituisce una grave irregolarità contabile in quanto comporta che il risultato di amministrazione sia alimentato da risorse che avrebbero dovuto essere accantonate e, pertanto, essere considerate indisponibili, proprio a tutela dei crediti di difficile esazione. Di conseguenza, un'errata quantificazione del FCDE può incidere gravemente sugli equilibri di bilancio dal momento che, essendo una posta negativa del risultato di amministrazione, può comportare un minor avanzo o un disavanzo. Pertanto, sebbene spetti all'ente l'individuazione delle entrate da considerarsi di dubbia esigibilità e pertanto da includere nel calcolo del FCDE, tale facoltà va esercitata utilizzando un criterio di ragionevolezza che consenta di includere nel computo tutto quelle entrate per le quali si riscontrano difficoltà di riscossione, in modo da evitare che la loro mancata considerazione possa portare ad una eventuale sottostima del fondo.

Osservando i criteri sopra illustrati, l'ente ha provveduto alla selezione dei capitoli che sono a rischio di insolvenze ed ha quindi provveduto alla determinazione della quota stanziare al capitolo che non verrà poi impegnato e che genererà quindi un risparmio forzoso. Gli accantonamenti fatti per FCDE sono i seguenti, e rappresentano mediamente il 10,96% della spesa corrente:

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	2023	2024	2025	TOTALE TRIENNIO
Generico	584.926,00	504.426,00	504.426,00	1.593.778,00
Specifico per TARI	423.312,00	480.612,00	480.612,00	1.384.536,00
totale	1.008.238,00	985.038,00	985.038,00	2.978.314,00
totale spesa corrente	9.247.602,00	8.974.992,00	8.940.534,00	27.163.128,00
% spesa corrente	10,90%	10,98%	11,02%	10,96%

Si tenga conto che nell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022 sono stati accantonati € 5.293.468,56 a tale titolo, oltre ad € 484.726,00 a tutela dei rischi da escussione delle fidejussioni prestate alla Serramazzone Patrimonio srl.

Fondo garanzia crediti commerciali

Con delibera G.C. n. 18 del 28/1/2023, nel rispetto dei termini di legge e per le motivazioni ivi evidenziate, è stato determinato provvisoriamente a **zero** l'ammontare del fondo in esame-esercizi 2023/2024/2025. Al riguardo, si tenga conto che:

- Nell'avanzo di amministrazione 2021 sono accantonati € 23.000,00 a tale titolo.
- Il comma 2 dell'articolo 9, D.L. n. 152/2021 modifica, rendendola più incisiva, la disciplina delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle p.a. di cui all'art. 1, commi 858 e seguenti, legge n. 145/2018.
- Il tema dei pagamenti dei debiti commerciali e degli sforzi necessari per ridurre il ritardo è particolarmente attuale per due motivi: i) in primo luogo, perché il rispetto dei tempi di pagamento è

inserito tra le riforme abilitanti del PNRR (riforma 1.11) ed è, quindi, considerato tra gli interventi funzionali a garantire l'attuazione del Piano nel suo complesso, ii) in secondo luogo, perché la tempestività dei pagamenti è condizione necessaria per un esito favorevole della procedura d'infrazione intrapresa dalla Commissione europea contro l'Italia per la violazione della direttiva 2011/7/UE. In particolare, dopo la sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 28 gennaio 2020, appare necessario evitare un ulteriore deferimento dell'Italia alla Corte con conseguente irrogazione di sanzioni pecuniarie alle amministrazioni inadempienti.

- In questo contesto, il citato comma 2 prevede, alla lettera b), che gli enti in contabilità finanziaria sono obbligati all'accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC) anche nel corso della gestione provvisoria o dell'esercizio provvisorio e, inoltre, con la lettera a), interviene sulle modalità di calcolo di uno dei due indicatori che fanno scattare l'obbligo di accantonamento, quello relativo al debito residuo.
- In particolare, è consentito, limitatamente agli esercizi 2022 e 2023, di elaborare l'indicatore di riduzione del debito pregresso sulla base dei dati contabili locali previa duplice comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali (PCC) dell'ammontare dello stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati relativamente ai due esercizi precedenti.
- Va, inoltre, sottolineato che il Legislatore, con la norma in esame, ha posto un'attenzione particolare alle comunicazioni da inviare alla PCC ai sensi del co. 867, art. 1, legge n. 145/2018 che, in questa fase, risultano utili per il monitoraggio nazionale dello stock dei debiti pregressi. Infatti, le amministrazioni pubbliche che hanno adottato SIOPE+ che, come è noto, sono in generale escluse dall'obbligo di comunicare lo Stock, se decideranno di avvalersi della facoltà di calcolare l'indicatore di riduzione del debito sulla base dei propri dati contabili dovranno avere preliminarmente effettuato, previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile, le comunicazioni relative ai due esercizi precedenti.
- Con lo stesso spirito, infine, il comma 871, legge di bilancio 2020 è modificato dalla norma in esame in modo da prevedere che il programma delle verifiche di cui all'art. 14, comma 1, lett. d), legge n. 196/2009, dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è definito anche in considerazione delle comunicazioni di cui al periodo precedente.

Fondo trattamento fine mandato Sindaco

Fra i fondi da costituire rientra anche la quota annua dell'indennità di fine mandato del sindaco prevista e disciplinata dall'art. 82 Tuel e dall'art. 10, D.M. n. 119/2000. Quest'ultimo, lo ricordiamo, dispone che: *“A fine mandato, l'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno”*. La legge 27/12/2006, n. 296, all'art. 1, comma 719, ha poi precisato che detta indennità spetta solo nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi. Per durate inferiori, pertanto, essa non è dovuta.

Il punto 5.2, lettera i), del principio contabile allegato 4.2 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. dispone che *“(…) anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato “fondo spese per indennità di fine mandato del …”. Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile”*. Al termine del mandato amministrativo, quando si dovrà procedere erogare, occorrerà adottare una variazione di bilancio che applichi l'ammontare

complessivo di tali quote d'avanzo, mediante creazione del relativo stanziamento al titolo 1 di spesa, missione 1, programma 1. Su tale capitolo si dovrà poi impegnare e liquidare la relativa spesa, con emissione dell'ordinativo di pagamento.

Quanto premesso, è costituito il seguente accantonamento annuo per indennità di fine mandato, tenuto conto che nell'avanzo di amministrazione presunto 2022 sono già stati accantonati € 14.337,45 a tale titolo:

FONDO TRATTAMENTO FINE MANDATO SINDACO	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale triennio
	3.911,00	4.342,00	4.342,00	12.595,00

Fondo contenziosi

L'art. 167, D.lgs. n. 267/2000, al comma 3, prevede la facoltà per gli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

Con riferimento alla costituzione del fondo, si richiama la delibera n. 14/2017/INPR della Corte dei conti sez. Autonomie, recante "Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l'attuazione dell'art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266". Con tale intervento, volto a fornire agli enti utili indicazioni di principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza per la corretta programmazione e gestione del bilancio di previsione 2017-2019, la Sezione delle autonomie ha sottolineato che *"particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza"*.

In particolare, il Comune effettua la classificazione delle proprie passività potenziali, distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi: - il debito certo – indice di rischio 100%, è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa *ex lege*; - la passività "probabile", con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare d'accantonamento pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi e i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario); - la passività "possibile" che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione; - la passività da evento "remoto", la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con nessun accantonamento.

Quanto premesso, nel solo bilancio 2023 è previsto un accantonamento di € **21.500,00**. Si tenga conto, al riguardo, che nel risultato di amministrazione presunto è presente un accantonamento per fondo rischi

contenzioso di € 137.379,00, determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lett. h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze.

Fondo di riserva

Art. 166, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

2-quater. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.

Le previsioni degli esercizi 2022-2024 per Fondo di riserva è la seguente:

fondo di riserva	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale triennio
quota obbligatoria	28.154,90	27.479,87	27.430,49	83.065,25
stanziamento nel bilancio	33.098,00	41.468,00	41.468,00	116.034,00

Elenco analitico delle quote di utilizzo dell'avanzo di amministrazione

Non è previsto utilizzo di avanzo presunto.

Elenco analitico degli investimenti fatti con ricorso al debito o con le risorse disponibili

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- le entrate in conto capitale (titolo 4);
- le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito. (che sono previsti per la realizzazione della scuola dell'infanzia e del nuovo polo scolastico)

Entrate per investimenti

Titolo	CapArt	Descrizione	2023	2024	2025	
E4	E-401087801/0	INTROITI SANZIONI PECUNIARIE PER DANNO AMBIENTALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	E-401087805/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA EDILIZIA-OBLAZIONI	130.000,00	15.000,00	15.000,00	
	E-402080020/0	CONTRIBUTO ERARIALE L.145/2018 ART. 1 C.107-114	12.500,00	-	-	
	E-402080030/0	Fondo Imu/Tasi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	E-402080040/0	CONTRIBUTO ERARIALE AI SENSI LEGGE 160/2019	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
	E-402082610/0	CONTR. REG.LE SITUAZIONI EMERGENZA ASSISTENZMA ALLA POPOLAZIONE	-	105.000,00	-	
	E-402083411/0	CONTRIBUTO REGIONALE PNRR	-	1.461.320,00	-	
	E-402083505/0	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER PIANO TRIENNALE CDI EDILIZIA SCOLASTICA	-	344.000,00	-	
	E-402084000/0	FONDO NAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	E-404076005/0	ALIENAZIONE DI FABBRICATI E ALTRI IMMOBILI	6.800,00	348.710,00	-	
	E-404076500/0	ALIENAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE AREE PEEP	34.000,00	36.161,00	45.000,00	
	E-404076503/0	ALIENAZIONI RETE GAS	-	-	141.000,00	
	E-405071020/0	PARTECIPAZIONE ECONOMICA PRIVATI PER SISTEMAZIONE STRADE VICINALI PUBBLICHE	25.000,00	25.000,00	-	
	E-405087701/0	ONERI DI URBANIZZAZIONE, PRIMARIA, SECONDARIA E COSTO DI COSTRUZIONE	181.880,00	180.000,00	190.000,00	
	E-405087710/0	PROVENTI DA MONETIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE (ART. 46 L.R. 47/78)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	E5	E-501075001/0	ALIENAZIONE AZIONI NON VINCOLATE SOCIETA' HERA SPA	167.500,00	-	-
		E-603096220/0	MUTUO PER CIMITERI	151.000,00	-	-
E-603101300/0		MUTUO PER VIABILITA' COMUNALE	265.000,00	-	-	
E-603102400/0		MUTUO CASSA DD PP PER PROGETTO SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	1.535.000,00	-	710.000,00	
E-603104700/0		MUTUO PER COSTRUZIONE PALESTRA POLO SCOLASTICO	-	-	750.000,00	
Totale complessivo			2.606.680,00	2.613.191,00	1.949.000,00	

FPV che coprono investimenti non ancora definiti

Non vi sono Fondi pluriennali vincolati che coprono spese non ancora impegnate. Si segnala comunque che in sede di riaccertamento verranno effettuate le dovute ricognizioni sugli impegni relativi alle opere in corso e determinate le variazioni di esigibilità.

Elenco Garanzie prestate a favore di altri

L'ente ha prestato garanzia ai sensi dell'art. 207 del Testo unico degli enti locali a favore della Serramazzone Patrimonio srl su 3 finanziamenti per un totale di euro 461.449,33 accessi negli anni 2009, 2010 e 2011. Va comunque evidenziato che in avanzo è presente un accantonamento pari a 484.726,00 euro che copre i rischi derivanti da queste garanzie a copertura anche degli eventuali interessi relativi a possibili ritardi di pagamento.

Oneri da strumenti derivati o finanziamenti che li comprendono in parte

L'ente non ha attivato strumenti derivati o coperture di finanziamenti.

Organismi strumentali e partecipate

Ai sensi dell'articolo 172 del TUEL lettera a) che indica come ulteriori allegati al bilancio:

...

l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.;

...

Ragione sociale	Categoria	Tipologia di partecipazione	% partecipazione	Inserimento nel GAP	Consolidare	Sito Web
Serramazzone patrimonio	Imprese controllate	Società controllate	100,00000%	Si	Si - Integrale	www.comune.serramazzone.mo.it
Acquedotto Dragone impianti	Imprese partecipate	Ente partecipato	18,00000%	Esclusa in quanto non affidataria diretta di serv. Pubblici locali	No	
ACER MO	Imprese partecipate	Ente partecipato	0,94000%	Si	Si - Proporzionale	www.aziendacasamo.it
Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile	Imprese partecipate	Ente partecipato + indiretta di ACER	0,70658%	Si	Si - Proporzionale	www.aess-modena.it
Amo S.p.A.	Imprese partecipate	Società partecipate	0,16210%	Esclusa in quanto non affidataria diretta di serv. Pubblici locali	No	
Lepida S.p.A.	Imprese partecipate	Società partecipate	0,00143%	Si	Si - Proporzionale	www.lepida.net
Hera	Imprese partecipate	Società partecipate	0,03800%	Esclusa in quanto non a totale partecipazione pubblica	No	
Seta SpA	Imprese partecipate	Società partecipate	0,04000%	Esclusa in quanto non affidataria diretta di serv. Pubblici locali	No	www.setaweb.it